



Deliberazione Giunta Regionale n.748 del 16/12/2015

Dipartimento 53 – Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 – Lavori Pubblici e Protezione civile

Oggetto dell'Atto:

Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i - Approvazione Disegno di Legge per il riconoscimento debito fuori bilancio. Sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 emessa dal Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli. Giudizio: Carratu' Biagio + altri c/Regione Campania . Prat. Avv.ra n. 7023/2009. Riconoscimento debito fuori bilancio.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a. con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 16/12/ 2009 e rinotificato in data 19/02/2010 ai sensi ex art. 176 RD n. 1775/1933 i sigg. Carratù Biagio c.f. CRR BGI 30A01 I019P e Iaquinandi Gioconda c.f. QNN GND 46A66 I019G, Foggia Rosaria c.f. FGG RSR 39S44 I019W, Calcide Francesco c.f. CLC FNC 39B07 I019I, Zito Antonio c.f. ZTI NTN 30T11 G230I, Zito Bonaventura c.f. ZTI BNV 37A22 I019I, Oliva Barbara c.f. LVO BBR 47P51 I019F, Oliva Annunziata c.f. LVO NNZ 53H58 I019A, Pignataro Giovanni c.f. PGN GNN 49H16 I019U, Di Palma Maria c.f. DPL MRA 56P61 I019B convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'esondazione del fiume Sarno avvenuta in data 26/27/28 dicembre 2004
- b. con sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 e depositata in cancelleria il 22/04/2015 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda dei ricorrenti condannando la Regione al pagamento della somma complessiva di € 113.460,70 oltre rivalutazione monetaria dal 28/12/2004 alla data della sentenza e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi al tasso legale con medesima ricorrenza, nonché interessi al tasso legale fino al saldo ed alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di € 511,54 per spese, €. 8.106,80 per competenze, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario sul dovuto; che l'Avvocatura Regionale con nota n. prot 0290067 del 28/04/2015 ha trasmesso la citata sentenza all'UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per gli adempimenti di competenza.
- c. che l'UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per gli adempimenti di competenza e l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 0344985 del 19/05/2015 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti, avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria di documentare le spese di registrazione della sentenza, le spese del CTU e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza.
- d. che non avendo lo studio legale D'Auria inoltrata la richiesta parcella pro forma lo scrivente ufficio quantifica la spesa come liquidata in sentenza;

RILEVATO

- e. che l'importo dei danni da liquidare ai ricorrenti ammonta a complessivi € 162.423,41 di cui € 113.460,70 per sorta capitale, € 21.103,69 per rivalutazione monetaria, € 27.859,02 per interessi legali dal 28/12/2004 al 30/05/2015;
- f. che l'importo delle spese di lite sono pari ad € 12.340,33 di cui € 8.106,80 per competenze, €. 1.216,02 per rimborso spese forfettarie, € 372,91 per CPA, € 2.133,06 per IVA al 22% ed € 511,54 per spese esenti .
- g. che tale debito, complessivamente pari ad € 174.763,74 per le sue caratteristiche costitutive, cioè formatosi a seguito dell'emanazione da parte dell'autorità giudiziaria (Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli) della sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto, è da considerarsi un "*debito fuori bilancio*" così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1731 del 30.10.2006;

CONSIDERATO:

- h. che per la regolarizzazione della somma da pagare di € 174.763,74 in esecuzione della sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio;
- i. che l'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, prevede al comma 1 lett. a) che il Consiglio Regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, e al comma 4 che vi provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta; decorso inutilmente tale termine, la legittimità del debito si intende riconosciuta;
- j. che l'art. 47, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- k. che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;
- l. che la Giunta Regionale della Campania, con atto deliberativo n.1731 del 30.10.2006 ad oggetto: *"Iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale"*, ha fornito alle Aree di Coordinamento gli indirizzi e le direttive per l'istruzione delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- m. che il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di Previsione della Regione Campania per il triennio 2015 – 2017 con L.R. n. 1 del 05 gennaio 2015, pubblicata sul BURC n. 2 del 09 gennaio 2015;
- n. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 47 del 02/09/2015 pubblicata sul BURC n. 13 del 26/02/2015 ha approvato il bilancio gestionale per gli anni 2015, 2016 e 2017
- o. che nel succitato bilancio 2015 è previsto il capitolo n. 1010 collegato alla Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 della spesa denominato "Fondo Spese Impreviste (art. 28, L.R. 30/04/2002 n. 7).", la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
- p. che con DGR n. 220 del 05/05/2015 sono stati istituiti nel bilancio 2015 i capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 denominati rispettivamente *"Risarcimento danni e rimborso spese derivanti da sentenze sfavorevoli"* e *"Interessi passivi derivanti da sentenze sfavorevoli"*, la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile;
- q. che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2015, è autorizzata ad apportare variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio di previsione riguardanti i prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 48, lettera b) del decreto legislativo 118/2011;

RITENUTO:

- r. che si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i, al riconoscimento del "debito fuori bilancio e successive modificazioni ed integrazioni, al riconoscimento del "debito fuori bilancio" per un importo complessivo di € 174.763,74 come di seguito ripartito:

Beneficiari	sorta capitale	rivalutazione	interessi	totale
CARRATU' BIAGIO e IAQUINANDI GIOCONDA	€ 14.974,20	€ 2.785,20	€ 3.676,75	€ 21.436,15
FOGGIA ROSARIA	€ 8.058,96	€ 1.498,97	€ 1.978,79	€ 11.536,72
CALCIDE FRANCESCO	€ 2.437,52	€ 453,38	€ 598,49	€ 3.489,39
ZITO ANTONIO	€ 18.540,00	€ 3.448,44	€ 4.552,30	€ 26.540,74
ZITO BONAVENTURA	€ 22.540,40	€ 4.192,51	€ 5.534,55	€ 32.267,46
OLIVA BARBARA	€ 13.271,40	€ 2.468,48	€ 3.258,63	€ 18.998,51
OLIVA ANNUNZIATA	€ 8.273,88	€ 1.538,94	€ 2.031,58	€ 11.844,40
PIGNATARO GIOVANNI	€ 20.003,04	€ 3.720,57	€ 4.911,52	€ 28.635,13
DI PALMA MARIA	€ 5.361,30	€ 997,20	€ 1.316,41	€ 7.674,91
	onorari	oneri come per legge	rimborso spese	totale
Avv.ti D'AURIA VALERIA, FABIO e ANTONIO	€ 9.322,82	€ 2.505,97	€ 511,54	€ 12.340,33
TOTALE				€ 174.763,74

- s. che si debba proporre al Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio determinato nella misura di €. 174.763,74 in esecuzione della sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 del T.R.A.P. di Napoli ai sensi dell'art. 47, comma 3, L.R. 7/02, e dell'art. 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- t. che con n. prot. 2015-0011435/UDCPGAB/UL del 13/07/2015 pervenuta alla UOD Genio Civile di Salerno tramite la Direzione Generale dei Lavori Pubblici con n. prot. 502466/15 l'ufficio legislativo del Presidente ha emanato un parere-quadro inerente i disegni di legge che hanno oggetto il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, precisando che *"qualora gli uffici proponenti recepiscano le osservazioni formulate e adottino lo schema di disegno di legge riformulato da questo Ufficio con il presente parere-quadro non ricorra la necessità di acquisire di volta in volta il parere sul provvedimento di legge di riconoscimento, salvo il riscontro dell'esatto adeguamento in sede di riunione preparatoria alle sedute di Giunta"*.
- u. che pertanto l'allegato disegno di legge è stato redatto secondo le indicazioni contenute nel predetto parere-quadro, modificando gli articoli 1 e 2 dello schema predisposto dagli uffici finanziari regionali, allegando una tabella che riporta l'esatta individuazione dei titoli di debito, dei beneficiari, della complessiva somma da pagare e della sua imputazione, rinviando inoltre alle singole schede di partita debitoria;
- v. che si possa provvedere al riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio prelevando la somma di €. 174.763,74 per competenza e cassa dal capitolo di spesa 1010 collegato alla Missione 20 – Programma 01 – Titolo 1 rientrante nella competenza della Direzione Generale per le risorse finanziarie ed avente sufficiente disponibilità, incrementando la dotazione dei capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 di competenza della Direzione Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile, dello stanziamento di competenza e cassa come riportato nella seguente tabella:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	V Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio	Spesa Ricorrente	Peri- metro sanità	Variazione di competenza e cassa
----------	---------------------------------	----------------	---------------	-------	--------------------------------------	-------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------------------

1010	20.01.1	110	U.1.10.01.01.001	01.1	8	1.10.02	4	3	- 174.763,74
182	08.01.1	110	U.1.10.05.02.001	06.2	8	1.09.01	4	3	+ 146.904,72
183	08.01.1	107	U.1.07.06.99.999	06.2	8	1.09.01	4	3	+ 27.859,02

- w. che gli atti amministrativi di liquidazione relativi a tale debito devono essere coerenti con la norma di cui all'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i,
- x. che, pertanto, prima della liquidazione si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i al riconoscimento dell'importo di € 174.763,74 appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio";
- y. di voler demandare al Dirigente della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (DG 53-08) il conseguente atto di impegno della predetta somma di €. 174.763,74, sui capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
- z. che allo scopo di evitare all'Ente ulteriore aggravio di spesa per l'effetto di una eventuale esecuzione forzata appare opportuno procedere ad una sollecita liquidazione del dovuto;

PRECISATO CHE:

- aa. che alla presente deliberazione sono allegate n. 10 schede debitorie che ne costituiscono parte integrante, lo schema di variazione al bilancio, nonché il disegno di legge ad iniziativa della Giunta, redatto ai sensi del citato art. 73 c.1 lett. a) del decreto legislativo n. 118/11 e s.m.i.;

VISTO:

- a. il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. la Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c. la Legge Regionale n. 1 del 05 gennaio 2015
- d. la DGR n. 47 del 02/09/2015;
- e. la DGR n. 220 del 05/05/2015;
- f. la DGR n. 173 del 03/04/2015;
- g. la DGR n. 215 del 21/04/2015
- h. il parere-quadro dell'ufficio legislativo n. prot. 2015-0011435/UDCPGAB/UL del 13/07/2015;
- i. la D.G.R. n. 3 del 23/01/2014;
- j. la sentenza n. 1864 del 02/03/2015 del Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli;
- k. la D.G.R. n. n.1731 del 30.10.2006;
- l. la D.G.R. n. 478 del 10/09/2012;
- m. la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013;
- n. la D.G.R. n. 493 del 18/11/2013;
- o. il D.P.G.R.C. n. 329 del 13/11/2013;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate,

- 1. di dover proporre al Consiglio regionale in esecuzione della sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 del T.R.A.P. di Napoli ai sensi dell'art. 47, comma 3, L.R. 7/02, e dell'art. 73, comma 1, lett. a) del

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, l'allegato disegno di legge per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio determinato nella misura complessiva di € 174.763,74 a favore di:

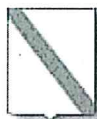
Riepilogo schede debitorie danni		
	Nominativo	Importo
1	CARRATU' BIAGIO E IAQUINANDI GIOCONDA	€ 21.436,15
2	FOGGIA ROSARIA	€ 11.536,72
3	CALCIDE FRANCESCO	€ 3.489,39
4	ZITO ANTONIO	€ 26.540,74
5	ZITO BONAVENTURA	€ 32.267,46
6	OLIVA BARBARA	€ 18.998,51
7	OLIVA ANNUNZIATA	€ 11.844,40
8	PIGNATARO GIOVANNI	€ 28.635,13
9	PALMA MARIA	€ 7.674,91
12	Avv.ti D'Auria Valeria, Fabio e Antonio	€ 12.340,33
TOTALE		€ 174.763,74

- di allegare le schede di rilevazione di partita debitoria dalla n. 1 alla n. 10 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, lo schema di variazione al bilancio, nonché il disegno di legge di cui al punto precedente;
- di autorizzare, ai sensi dell'art. dell'art. 6 comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2015 il prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui al capitolo 1010 per € 174.763,74 incrementando la dotazione dei capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 di competenza della Direzione Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile, dello stanziamento di competenza e cassa come riportato nella seguente tabella:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	V Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio	Spesa Ricorrente	Peri- metro sanità	Variazione di competenza e cassa
1010	20.01.1	110	U.1.10.01.01.001	01.1	8	1.10.02	4	3	- 174.763,74
182	08.01.1	110	U.1.10.05.02.001	06.2	8	1.09.01	4	3	+ 146.904,72
183	08.01.1	107	U.1.07.06.99.999	06.2	8	1.09.01	4	3	+ 27.859,02

- di demandare al Dirigente della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (DG 53-08) il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 174.763,74 da assumersi sui capitoli 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
- di prendere atto che la somma totale di € 174.763,74 rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni delle voci interessi che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;
- di dichiarare che verranno rispettati i limiti per gli equilibri di bilancio definiti con le DGR n. 173/2015 e 215/2015;
- di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
 - ai seguenti Dipartimenti:
 - delle Politiche Territoriali;
 - delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali;

- 7.2 alle seguenti Direzioni Generali della Giunta Regionale della Campania per:
 - 7.2.1 le Risorse finanziarie;
 - 7.2.2 i Lavori Pubblici e Protezione civile;
- 7.3 all'Ufficio speciale dell'Avvocatura regionale
- 7.4 al Tesoriere e al Consiglio Regionale;
- 7.5 al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- 7.6 alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 c. 5 legge 289/2002 (Legge Finanziaria).



Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 1 del 09/06/2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile

U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 6 del 1 Febbraio 2016

Prat. Adv.ra n. 7023/2009

PARTE I

La sottoscritta Dott. Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dall'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 0290067 del 28/04/2015

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: CARRATU' BIAGIO c.f. CRR BGI 30A01 I019P
IAQUINANDI GIOCONDA c.f. QNN GND 46A66 I019G

Oggetto della spesa

Sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei sigg. Carratù Biagio c.f. CRR BGI 30A01 I019P e Iaquinandi Gioconda c.f. QNN GND 46A66 I019G, Foggia Rosaria c.f. FGG RSR 39S44 I019W, Calcide Francesco c.f. CLC FNC 39B07 I019I, Zito Antonio c.f. ZTI NTN 30T11 G230I, Zito Bonaventura c.f. ZTI BNV 37A22 I019I, Oliva Barbara c.f. LVO BBR 47P51 I019F, Oliva Annunziata c.f. LVO NNZ 53H58 I019A, Pignataro Giovanni c.f. PGN GNN 49H16 I019U, Di Palma Maria c.f. DPL MRA 56P61 I019B rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio D'Auria c.f. DRA NTN 34E30 I483R ; Fabio D'Auria c.f. DRA FBA 69M02 C129Y e Valeria D'Auria c.f. DRA VLR 72R52 C129Z per i danni subiti a causa dell'esondazione del fiume Sarno avvenuta in data 26/27/28 Dicembre 2004.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 16 dicembre 2009 e rinotificato in data 19 febbraio 2010 ex art. 176 RD n. 1775/1933 i sigg: Carratù Biagio c.f. CRR BGI 30A01 I019P e Iaquinandi Gioconda c.f. QNN GND 46A66 I019G, Foggia Rosaria c.f. FGG RSR 39S44 I019W, Calcide Francesco c.f. CLC FNC 39B07 I019I, Zito Antonio c.f. ZTI NTN 30T11 G230I, Zito Bonaventura c.f. ZTI BNV 37A22 I019I, Oliva Barbara c.f. LVO BBR 47P51 I019F, Oliva Annunziata c.f. LVO NNZ 53H58 I019A, Pignataro Giovanni c.f. PGN GNN 49H16 I019U, Di Palma Maria c.f. DPL MRA 56P61 I019B convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'esondazione del fiume Sarno avvenuta in data 26/27/28 dicembre 2004

con sentenza n 1861/15 del 02/03/2015 e depositata in cancelleria il 22/04/2015 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda dei ricorrenti condannando la Regione al pagamento della somma complessiva di € 113.460,70 oltre rivalutazione monetaria dal 28/12/2004 alla data della sentenza e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi al tasso legale con medesima ricorrenza, nonché interessi al tasso legale fino al saldo ed alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di € 511,54 per spese, €. 8.106,80 per competenze, oltre IVA , CPA e rimborso forfettario sul dovuto in favore dei procuratori antistatari sopra citati.

L'Avvocatura Regionale con nota n. prot 0290067 del 28/04/2015 ha trasmesso la citata sentenza all'UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per gli adempimenti di competenza e l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 0344985 del 19/05/2015 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti, avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria di documentare le spese di registrazione della sentenza e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza.

L'importo dei danni da liquidare ai ricorrenti ammonta a complessivi € 162.423,41 di cui € 113.460,70 per sorta capitale, € 21.103,69 per rivalutazione monetaria ed € 27.720,68 per interessi legali dal 28 dicembre 2004 al 02 marzo 2015 e € 138,34 per interessi legali dal 03 marzo 2015 al 31 maggio 2015.

La sentenza n.1861/15 del 02/03/2015 si evince che il debito da riconoscere a favore dei ricorrenti è costituito dalla sorta capitale, dalle spese di lite e dagli interessi come liquidati in sentenza c.f. CRR BGI 30A01 I019P e Iaquinandi Gioconda c.f. QNN GND 46A66 I019G, ammonta a complessivi € 21.436,15 (ventunomilaquattrocentotrentasei,15) e risulta essere così costituito:

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

15 del 02/03/2015
15 del 02/03/2015

PARTE I

SCHEDA N.1

CARRATU' BIAGIO E IAQUINANDI GIOCONDA

A1	Sorta capitale	€ 14.974,20
A2	Rivalutazione monetaria dal 28/12/2004 al 02/03/2015	€ 2.785,20
A3	interessi legali dal 28/12/2004 al 02/03/2015	€ 3.658,49
A4	interessi legali dal 03/03/2015 al 15/06/2015	€ 18,26
TOTALE DANNO		€ 21.436,15

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002 e dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
- che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.
- che ai sensi dell'art 6 bis 141/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, e dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11, per l'importo complessivo di € 21.436,15 (ventunomilaquattrocentotrentasei,15) a favore dei coniugi Carratù Biagio c.f. CRR BGI 30A01 I019P e Iaquinandi Gioconda c.f. QNN GND 46A66 I019G
Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 messa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. nota prot. n. 0344985 del 19/05/2015

Salerno, 09/06/2015

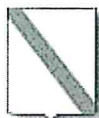
Il Responsabile del procedimento
Regina Romano



BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 6 del 1 Febbraio 2016

PARTE I



Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 2 del 09/06/2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

Prat. Avv.ra n. 7023/2009 ^{n. 6 del 1 Febbraio 2016}

PARTE I

La sottoscritta Dott. Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dall'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 0290067 del 28/04/2015

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: FOGGIA ROSARIA c.f. FGG RSR 39S44 I019W

Oggetto della spesa

Sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei sigg. Carratù Biagio c.f. CRR BGI 30A01 I019P e Iaquinandi Gioconda c.f. QNN GND 46A66 I019G, Foggia Rosaria c.f. FGG RSR 39S44 I019W, Calcide Francesco c.f. CLC FNC 39B07 I019I, Zito Antonio c.f. ZTI NTN 30T11 G230I, Zito Bonaventura c.f. ZTI BNV 37A22 I019I, Oliva Barbara c.f. LVO BBR 47P51 I019F, Oliva Annunziata c.f. LVO NNZ 53H58 I019A, Pignataro Giovanni c.f. PGN GNN 49H16 I019U, Di Palma Maria c.f. DPL MRA 56P61 I019B rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio D'Auria c.f. DRA NTN 34E30 I483R ; Fabio D'Auria c.f. DRA FBA 69M02 C129Y e Valeria D'Auria c.f. DRA VLR 72R52 C129Z per i danni subiti a causa dell'esondazione del fiume Sarno avvenuta in data 26/27/28 Dicembre 2004.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 16 dicembre 2009 e rinotificato in data 19 febbraio 2010 ex art. 176 RD n. 1775/1933 i sigg: Carratù Biagio c.f. CRR BGI 30A01 I019P e Iaquinandi Gioconda c.f. QNN GND 46A66 I019G, Foggia Rosaria c.f. FGG RSR 39S44 I019W, Calcide Francesco c.f. CLC FNC 39B07 I019I, Zito Antonio c.f. ZTI NTN 30T11 G230I, Zito Bonaventura c.f. ZTI BNV 37A22 I019I, Oliva Barbara c.f. LVO BBR 47P51 I019F, Oliva Annunziata c.f. LVO NNZ 53H58 I019A, Pignataro Giovanni c.f. PGN GNN 49H16 I019U, Di Palma Maria c.f. DPL MRA 56P61 I019B convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'esondazione del fiume Sarno avvenuta in data 26/27/28 dicembre 2004

con sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 e depositata in cancelleria il 22/04/2015 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda dei ricorrenti condannando la Regione al pagamento della somma complessiva di € 113.460,70 oltre rivalutazione monetaria dal 28/12/2004 alla data della sentenza e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi al tasso legale con medesima ricorrenza, nonché interessi al tasso legale fino al saldo ed alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di € 511,54 per spese, €. 8.106,80 per competenze, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario sul dovuto in favore dei procuratori antistatari sopra citati.

L'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 0290067 del 28/04/2015 ha trasmesso la citata sentenza all'UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per gli adempimenti di competenza e l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 0344985 del 19/05/2015 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti, avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria di documentare le spese di registrazione della sentenza e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza.

L'importo dei danni da liquidare ai ricorrenti ammonta a complessivi € 162.423,41 di cui € 113.460,70 per sorta capitale, € 21.103,69 per rivalutazione monetaria ed € 27.720,68 per interessi legali dal 28 dicembre 2004 al 02 marzo 2015 e € 138,34 per interessi legali dal 03 marzo 2015 al 31 maggio 2015.

La sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 si evince che il debito da riconoscere a favore della Regione Campania a c.f. FGG RSR 39S44 I019W ammonta a complessivi € 11.536,72 (undicimilacinquecentotrentasei,72) e risulta essere così costituito:

SCHEDA N.2 FOGGIA ROSARIA	
A1 Sorta capitale	€ 8.058,96
A2 Rivalutazione monetaria dal 28/12/2004 al 02/03/2015	€ 1.498,97
A3 interessi legali dal 28/12/2004 al 02/03/2015	€ 1.968,96
A4 interessi legali dal 03/03/2015 al 15/06/2015	€ 9,83
TOTALE DANNO	€ 11.536,72

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002 e dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i;
- lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
- che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.
- che ai sensi dell'art 6 bis 141/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, e dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11, per l'importo complessivo di € 11.536,72 (undicimilacinquecentotrentasei,72) a favore della sig.ra Foggia Rosaria c.f. FGG RSR 39S44 I019W

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 messa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. nota prot. n. 0344985 del 19/05/2015

Salerno, 09/06/2015

Il Responsabile del procedimento
Regina Romano





Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 3 del 09/06/2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

Prat. Adv.ra n. 7023/2000 del 1 Febbraio 2016

PARTI I

La sottoscritta Dott. Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dall'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 0290067 del 28/04/2015

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: CALCIDE FRANCESCO c.f. CLC FNC 39B07 I019I

Oggetto della spesa

Sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei sigg. Carratù Biagio c.f. CRR BGI 30A01 I019P e Iaquinandi Gioconda c.f. QNN GND 46A66 I019G, Foggia Rosaria c.f. FGG RSR 39S44 I019W, Calcide Francesco c.f. CLC FNC 39B07 I019I, Zito Antonio c.f. ZTI NTN 30T11 G230I, Zito Bonaventura c.f. ZTI BNV 37A22 I019I, Oliva Barbara c.f. LVO BBR 47P51 I019F, Oliva Annunziata c.f. LVO NNZ 53H58 I019A, Pignataro Giovanni c.f. PGN GNN 49H16 I019U, Di Palma Maria c.f. DPL MRA 56P61 I019B rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio D'Auria c.f. DRA NTN 34E30 I483R ; Fabio D'Auria c.f. DRA FBA 69M02 C129Y e Valeria D'Auria c.f. DRA VLR 72R52 C129Z per i danni subiti a causa dell'esondazione del fiume Sarno avvenuta in data 26/27/28 Dicembre 2004.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 16 dicembre 2009 e rinotificato in data 19 febbraio 2010 ex art. 176 RD n. 1775/1933 i sigg: Carratù Biagio c.f. CRR BGI 30A01 I019P e Iaquinandi Gioconda c.f. QNN GND 46A66 I019G, Foggia Rosaria c.f. FGG RSR 39S44 I019W, Calcide Francesco c.f. CLC FNC 39B07 I019I, Zito Antonio c.f. ZTI NTN 30T11 G230I, Zito Bonaventura c.f. ZTI BNV 37A22 I019I, Oliva Barbara c.f. LVO BBR 47P51 I019F, Oliva Annunziata c.f. LVO NNZ 53H58 I019A, Pignataro Giovanni c.f. PGN GNN 49H16 I019U, Di Palma Maria c.f. DPL MRA 56P61 I019B convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'esondazione del fiume Sarno avvenuta in data 26/27/28 dicembre 2004

con sentenza n 1861/15 del 02/03/2015 e depositata in cancelleria il 22/04/2015 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda dei ricorrenti condannando la Regione al pagamento della somma complessiva di € 113.460,70 oltre rivalutazione monetaria dal 28/12/2004 alla data della sentenza e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi al tasso legale con medesima ricorrenza, nonché interessi al tasso legale fino al saldo ed alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di € 511,54 per spese, € 8.106,80 per competenze, oltre IVA , CPA e rimborso forfettario sul dovuto in favore dei procuratori antistatari sopra citati.

L'Avvocatura Regionale con nota n. prot 0290067 del 28/04/2015 ha trasmesso la citata sentenza all'UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per gli adempimenti di competenza e l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 0344985 del 19/05/2015 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti, avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria di documentare le spese di registrazione della sentenza e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza.

L'importo dei danni da liquidare ai ricorrenti ammonta a complessivi € 162.423,41 di cui € 113.460,70 per sorta capitale, € 21.103,69 per rivalutazione monetaria ed € 27.720,68 per interessi legali dal 28 dicembre 2004 al 02 marzo 2015 e € 138,34 per interessi legali dal 03 marzo 2015 al 31 maggio 2015.

Dall'esame della sentenza n.1861/15 del 02/03/2015 si evince che il debito da riconoscere a favore del sig. **CLC FNC 39B07 I019I**, ammonta a complessivi € 3.489,39 (tre mila quattrocento e nove,39) e risulta essere così costituito:

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

c.f. CLC FNC 39B07 I019I, ammossa 1 Febbraio 2015

PARTE I

SCHEDA N.3 CALCIDE FRANCESCO

A1 Sorta capitale	€ 2.437,52
A2 Rivalutazione monetaria dal 28/12/2004 al 02/03/2015	€ 453,38
A3 interessi legali dal 28/12/2004 al 02/03/2015	€ 595,52
A4 interessi legali dal 03/03/2015 al 15/06/2015	€ 2,97
TOTALE DANNO	€ 3.489,39

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002 e dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i ;
- lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.
- che ai sensi dell'art 6 bis 141/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, e dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11, per l'importo complessivo di € 3.489,39 (tremilaquattrocentottantanove,39) a favore del sig. Calcide Francesco c.f. CLC FNC 39B07 I019I
Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 messa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. nota prot. n. 03446985 del 19/05/2015

Salerno, 09/06/2015

Il Responsabile del procedimento
Regina Romano





Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 4 del 09/06/2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile

U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

Prat. Adv.ra n. 7023/2009 del 1 Febbraio 2016

PARTE I

La sottoscritta Dott. Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dall'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 0290067 del 28/04/2015

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: ZITO ANTONIO c.f. ZTI NTN 30T11 G230I

Oggetto della spesa

Sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei sigg. Carratù Biagio c.f. CRR BGI 30A01 I019P e Iaquinandi Gioconda c.f. QNN GND 46A66 I019G, Foggia Rosaria c.f. FGG RSR 39S44 I019W, Calcide Francesco c.f. CLC FNC 39B07 I019I, Zito Antonio c.f. ZTI NTN 30T11 G230I, Zito Bonaventura c.f. ZTI BNV 37A22 I019I, Oliva Barbara c.f. LVO BBR 47P51 I019F, Oliva Annunziata c.f. LVO NNZ 53H58 I019A, Pignataro Giovanni c.f. PGN GNN 49H16 I019U, Di Palma Maria c.f. DPL MRA 56P61 I019B rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio D'Auria c.f. DRA NTN 34E30 I483R ; Fabio D'Auria c.f. DRA FBA 69M02 C129Y e Valeria D'Auria c.f. DRA VLR 72R52 C129Z per i danni subiti a causa dell'esondazione del fiume Sarno avvenuta in data 26/27/28 Dicembre 2004.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 16 dicembre 2009 e rinotificato in data 19 febbraio 2010 ex art. 176 RD n. 1775/1933 i sigg: Carratù Biagio c.f. CRR BGI 30A01 I019P e Iaquinandi Gioconda c.f. QNN GND 46A66 I019G, Foggia Rosaria c.f. FGG RSR 39S44 I019W, Calcide Francesco c.f. CLC FNC 39B07 I019I, Zito Antonio c.f. ZTI NTN 30T11 G230I, Zito Bonaventura c.f. ZTI BNV 37A22 I019I, Oliva Barbara c.f. LVO BBR 47P51 I019F, Oliva Annunziata c.f. LVO NNZ 53H58 I019A, Pignataro Giovanni c.f. PGN GNN 49H16 I019U, Di Palma Maria c.f. DPL MRA 56P61 I019B convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'esondazione del fiume Sarno avvenuta in data 26/27/28 dicembre 2004

con sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 e depositata in cancelleria il 22/04/2015 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda dei ricorrenti condannando la Regione al pagamento della somma complessiva di € 113.460,70 oltre rivalutazione monetaria dal 28/12/2004 alla data della sentenza e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi al tasso legale con medesima ricorrenza, nonché interessi al tasso legale fino al saldo ed alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di € 511,54 per spese, €. 8.106,80 per competenze, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario sul dovuto in favore dei procuratori antistatari sopra citati.

L'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 0290067 del 28/04/2015 ha trasmesso la citata sentenza all'UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per gli adempimenti di competenza e l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 0344985 del 19/05/2015 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti, avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria di documentare le spese di registrazione della sentenza e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza.

L'importo dei danni da liquidare ai ricorrenti ammonta a complessivi € 162.423,41 di cui € 113.460,70 per sorta capitale, € 21.103,69 per rivalutazione monetaria ed € 27.720,68 per interessi legali dal 28 dicembre 2004 al 02 marzo 2015 e € 138,34 per interessi legali dal 03 marzo 2015 al 31 maggio 2015.

Dall'esame della sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 si evince che il debito da riconoscere a favore del sig. ZITO ANTONIO, f. ZTI NTN 30T11 G230I n. 6 del 15 marzo 2016 complessivi € 162.423,41 (centoventimilacinquecentoquaranta,74) e risulta essere così costituito:

PARTE I

SCHEDA N.4 ZITO ANTONIO	
A1 Sorta capitale	€ 18.540,00
A2 Rivalutazione monetaria dal 28/12/2004 al 02/03/2015	€ 3.448,44
A3 interessi legali dal 28/12/2004 al 02/03/2015	€ 4.529,70
A4 interessi legali dal 03/03/2015 al 15/06/2015	€ 22,60
TOTALE DANNO	€ 26.540,74

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002 e dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.
- che ai sensi dell'art. 6 bis 141/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, e dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11, per l'importo complessivo di € 26.540,74(ventiseimilacinquecentoquaranta,74) a favore del sig. Zito Antonio c.f. ZTI NTN 30T11 G230I
Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 messa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. nota prot. n. 0344985 del 19/05/2015

Salerno, 09/06/2015

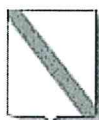
Il Responsabile del procedimento
Regina Romano



BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 6 del 1 Febbraio 2016

PARTE I



Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 5 del 09/06/2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

Prat. Adv.ra n. 7023/2009 ^{n. 6 del 1 Febbraio 2016}

PARTE I

La sottoscritta Dott. Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dall'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 0290067 del 28/04/2015

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: ZITO BONAVENTURA c.f. ZTI BNV 37A22 I019I

Oggetto della spesa

Sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei sigg. Carratù Biagio c.f. CRR BGI 30A01 I019P e Iaquinandi Gioconda c.f. QNN GND 46A66 I019G, Foggia Rosaria c.f. FGG RSR 39S44 I019W, Calcide Francesco c.f. CLC FNC 39B07 I019I, Zito Antonio c.f. ZTI NTN 30T11 G230I, Zito Bonaventura c.f. ZTI BNV 37A22 I019I, Oliva Barbara c.f. LVO BBR 47P51 I019F, Oliva Annunziata c.f. LVO NNZ 53H58 I019A, Pignataro Giovanni c.f. PGN GNN 49H16 I019U, Di Palma Maria c.f. DPL MRA 56P61 I019B rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio D'Auria c.f. DRA NTN 34E30 I483R ; Fabio D'Auria c.f. DRA FBA 69M02 C129Y e Valeria D'Auria c.f. DRA VLR 72R52 C129Z per i danni subiti a causa dell'esondazione del fiume Sarno avvenuta in data 26/27/28 Dicembre 2004.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 16 dicembre 2009 e rinotificato in data 19 febbraio 2010 ex art. 176 RD n. 1775/1933 i sigg: Carratù Biagio c.f. CRR BGI 30A01 I019P e Iaquinandi Gioconda c.f. QNN GND 46A66 I019G, Foggia Rosaria c.f. FGG RSR 39S44 I019W, Calcide Francesco c.f. CLC FNC 39B07 I019I, Zito Antonio c.f. ZTI NTN 30T11 G230I, Zito Bonaventura c.f. ZTI BNV 37A22 I019I, Oliva Barbara c.f. LVO BBR 47P51 I019F, Oliva Annunziata c.f. LVO NNZ 53H58 I019A, Pignataro Giovanni c.f. PGN GNN 49H16 I019U, Di Palma Maria c.f. DPL MRA 56P61 I019B convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'esondazione del fiume Sarno avvenuta in data 26/27/28 dicembre 2004

con sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 e depositata in cancelleria il 22/04/2015 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda dei ricorrenti condannando la Regione al pagamento della somma complessiva di €

113.460,70 oltre rivalutazione monetaria dal 28/12/2004 alla data della sentenza e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi al tasso legale con medesima ricorrenza, nonché interessi al tasso legale fino al saldo ed alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di € 511,54 per spese, €. 8.106,80 per competenze, oltre IVA , CPA e rimborso forfettario sul dovuto in favore dei procuratori antistatari sopra citati.

L'Avvocatura Regionale con nota n. prot 0290067 del 28/04/2015 ha trasmesso la citata sentenza all'UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per gli adempimenti di competenza e l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 0344985 del 19/05/2015 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti, avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria di documentare le spese di registrazione della sentenza e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza.

L'importo dei danni da liquidare ai ricorrenti ammonta a complessivi € 162.423,41 di cui € 113.460,70 per sorta capitale, € 21.103,69 per rivalutazione monetaria ed € 27.720,68 per interessi legali dal 28 dicembre 2004 al 02 marzo 2015 e € 138,34 per interessi legali dal 03 marzo 2015 al 31 maggio 2015.

Dall'esame della sentenza n.1861/15 del 02/03/2015 si evince che il debito da riconoscere a favore del sig.

Zito Bonaventura c.f. ZTI BNV 37A22 I019I ammonta a complessivi € 32.267,46

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

(sessasette,46) e risulta essere così costituito:

n. 6 del 1 Febbraio 2016

PARTE I

SCHEDA N.5 ZITO BONAVENTURA

A1	Sorta capitale	€ 22.540,40
A2	Rivalutazione monetaria dal 28/12/2004 al 02/03/2015	€ 4.192,51
A3	interessi legali dal 28/12/2004 al 02/03/2015	€ 5.507,07
A4	interessi legali dal 03/03/2015 al 15/06/2015	€ 27,48
TOTALE DANNO		€ 32.267,46

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002 e dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i ;
- lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.
- che ai sensi dell'art 6 bis 141/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, e dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11, per l'importo complessivo di €

€ 32.267,46 (trentadue miladuecentosessasette,46) a favore del sig. Zito Bonaventura c.f. ZTI BNV 37A22 I019I

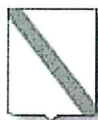
Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 messa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. nota prot. n. 0344985 del 19/05/2015

Salerno, 09/06/2015

Il Responsabile del procedimento
Regina Romano





Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 6 del 09/06/2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile

U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 6 del 1 Febbraio 2016

Prat. Adv.ra n. 7023/2009

PARTE I

La sottoscritta Dott. Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dall'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 0290067 del 28/04/2015

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: OLIVA BARBARA c.f. LVO BBR 47P51 I019F

Oggetto della spesa

Sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei sigg. Carratù Biagio c.f. CRR BGI 30A01 I019P e Iaquinandi Gioconda c.f. QNN GND 46A66 I019G, Foggia Rosaria c.f. FGG RSR 39S44 I019W, Calcide Francesco c.f. CLC FNC 39B07 I019I, Zito Antonio c.f. ZTI NTN 30T11 G230I, Zito Bonaventura c.f. ZTI BNV 37A22 I019I, Oliva Barbara c.f. LVO BBR 47P51 I019F, Oliva Annunziata c.f. LVO NNZ 53H58 I019A, Pignataro Giovanni c.f. PGN GNN 49H16 I019U, Di Palma Maria c.f. DPL MRA 56P61 I019B rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio D'Auria c.f. DRA NTN 34E30 I483R ; Fabio D'Auria c.f. DRA FBA 69M02 C129Y e Valeria D'Auria c.f. DRA VLR 72R52 C129Z per i danni subiti a causa dell'esondazione del fiume Sarno avvenuta in data 26/27/28 Dicembre 2004.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 16 dicembre 2009 e rinotificato in data 19 febbraio 2010 ex art. 176 RD n. 1775/1933 i sigg: Carratù Biagio c.f. CRR BGI 30A01 I019P e Iaquinandi Gioconda c.f. QNN GND 46A66 I019G, Foggia Rosaria c.f. FGG RSR 39S44 I019W, Calcide Francesco c.f. CLC FNC 39B07 I019I, Zito Antonio c.f. ZTI NTN 30T11 G230I, Zito Bonaventura c.f. ZTI BNV 37A22 I019I, Oliva Barbara c.f. LVO BBR 47P51 I019F, Oliva Annunziata c.f. LVO NNZ 53H58 I019A, Pignataro Giovanni c.f. PGN GNN 49H16 I019U, Di Palma Maria c.f. DPL MRA 56P61 I019B convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'esondazione del fiume Sarno avvenuta in data 26/27/28 dicembre 2004

con sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 e depositata in cancelleria il 22/04/2015 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda dei ricorrenti condannando la Regione al pagamento della somma complessiva di €

113.460,70 oltre rivalutazione monetaria dal 28/12/2004 alla data della sentenza e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi al tasso legale con medesima ricorrenza, nonché interessi al tasso legale fino al saldo ed alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di € 511,54 per spese, €. 8.106,80 per competenze, oltre IVA , CPA e rimborso forfettario sul dovuto in favore dei procuratori antistatari sopra citati.

L'Avvocatura Regionale con nota n. prot 0290067 del 28/04/2015 ha trasmesso la citata sentenza all'UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per gli adempimenti di competenza e l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 0344985 del 19/05/2015 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti, avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria di documentare le spese di registrazione della sentenza e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza.

L'importo dei danni da liquidare ai ricorrenti ammonta a complessivi € 162.423,41 di cui € 113.460,70 per sorta capitale, € 21.103,69 per rivalutazione monetaria ed € 27.720,68 per interessi legali dal 28 dicembre 2004 al 02 marzo 2015 e € 138,34 per interessi legali dal 03 marzo 2015 al 31 maggio 2015.

Dall'esame della sentenza n.1861/15 del 02/03/2015 si evince che il debito da riconoscere a favore della

signora Oliva Barbara c.f. LVO BBR 47P51 I019F **ammonta a complessivi € 18.998,51** **toottantotto,51)** e risulta essere così costituito del 1 Febbraio 2016

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

PARTE I

SCHEDA N.6 OLIVA BARBARA	
A1 Sorta capitale	€ 13.271,40
A2 Rivalutazione monetaria dal 28/12/2004 al 02/03/2015	€ 2.468,48
A3 interessi legali dal 28/12/2004 al 02/03/2015	€ 3.242,45
A4 interessi legali dal 03/03/2015 al 15/06/2015	€ 16,18
TOTALE DANNO	€ 18.998,51

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002 e dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i ;
- lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.
- che ai sensi dell'art 6 bis 141/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, e dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11, per l'importo complessivo di € **18.998,51 (diciottomilanovecentoottantotto,51)** a favore della sig.ra Oliva Barbara c.f. LVO BBR 47P51 I019F

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 messa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. nota prot. n. 0344985 del 19/05/2015

Salerno, 09/06/2015

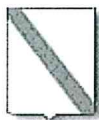
Il Responsabile del procedimento
Regina Romano



BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 6 del 1 Febbraio 2016

PARTE I



Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 7 del 09/06/2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile

U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 6 del 1 Febbraio 2016

Prat. Adv.ra n. 7023/2009

PARTE I

La sottoscritta Dott. Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dall'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 0290067 del 28/04/2015

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: OLIVA ANNUNZIATA c.f. LVO NNZ 53H58 I019A

Oggetto della spesa

Sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei sigg. Carratù Biagio c.f. CRR BGI 30A01 I019P e Iaquinandi Gioconda c.f. QNN GND 46A66 I019G, Foggia Rosaria c.f. FGG RSR 39S44 I019W, Calcide Francesco c.f. CLC FNC 39B07 I019I, Zito Antonio c.f. ZTI NTN 30T11 G230I, Zito Bonaventura c.f. ZTI BNV 37A22 I019I, Oliva Barbara c.f. LVO BBR 47P51 I019F, Oliva Annunziata c.f. LVO NNZ 53H58 I019A, Pignataro Giovanni c.f. PGN GNN 49H16 I019U, Di Palma Maria c.f. DPL MRA 56P61 I019B rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio D'Auria c.f. DRA NTN 34E30 I483R ; Fabio D'Auria c.f. DRA FBA 69M02 C129Y e Valeria D'Auria c.f. DRA VLR 72R52 C129Z per i danni subiti a causa dell'esondazione del fiume Sarno avvenuta in data 26/27/28 Dicembre 2004.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 16 dicembre 2009 e rinotificato in data 19 febbraio 2010 ex art. 176 RD n. 1775/1933 i sigg: Carratù Biagio c.f. CRR BGI 30A01 I019P e Iaquinandi Gioconda c.f. QNN GND 46A66 I019G, Foggia Rosaria c.f. FGG RSR 39S44 I019W, Calcide Francesco c.f. CLC FNC 39B07 I019I, Zito Antonio c.f. ZTI NTN 30T11 G230I, Zito Bonaventura c.f. ZTI BNV 37A22 I019I, Oliva Barbara c.f. LVO BBR 47P51 I019F, Oliva Annunziata c.f. LVO NNZ 53H58 I019A, Pignataro Giovanni c.f. PGN GNN 49H16 I019U, Di Palma Maria c.f. DPL MRA 56P61 I019B convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'esondazione del fiume Sarno avvenuta in data 26/27/28 dicembre 2004

con sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 e depositata in cancelleria il 22/04/2015 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda dei ricorrenti condannando la Regione al pagamento della somma complessiva di €

113.460,70 oltre rivalutazione monetaria dal 28/12/2004 alla data della sentenza e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi al tasso legale con medesima ricorrenza, nonché interessi al tasso legale fino al saldo ed alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di € 511,54 per spese, €. 8.106,80 per competenze, oltre IVA , CPA e rimborso forfettario sul dovuto in favore dei procuratori antistatari sopra citati.

L'Avvocatura Regionale con nota n. prot 0290067 del 28/04/2015 ha trasmesso la citata sentenza all'UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per gli adempimenti di competenza e l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 0344985 del 19/05/2015 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti, avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria di documentare le spese di registrazione della sentenza e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza.

L'importo dei danni da liquidare ai ricorrenti ammonta a complessivi € 162.423,41 di cui € 113.460,70 per sorta capitale, € 21.103,69 per rivalutazione monetaria ed € 27.720,68 per interessi legali dal 28 dicembre 2004 al 02 marzo 2015 e € 138,34 per interessi legali dal 03 marzo 2015 al 31 maggio 2015.

Dall'esame della sentenza n.1861/15 del 02/03/2015 si evince che il debito da riconoscere a favore della

sig.ra Oliva Annunziata c.f. LVO NNZ 53H58 I019A **ammonta a complessivi €**
ttocentoquarantaquattro,40) e risulta essere così costituito:

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

del 14 febbraio 2016

PARTE I

SCHEDA N.7 OLIVA ANNUNZIATA	
A1 Sorta capitale	€ 8.273,88
A2 Rivalutazione monetaria dal 28/12/2004 al 02/03/2015	€ 1.538,94
A3 interessi legali dal 28/12/2004 al 02/03/2015	€ 2.021,49
A4 interessi legali dal 03/03/2015 al 15/06/2015	€ 10,09
TOTALE DANNO	€ 11.844,40

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002 e dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i ;
- lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.
- che ai sensi dell'art 6 bis 141/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, e dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11, per l'importo complessivo di € **11.844,40(undicimilaottocentoquarantaquattro,40)** a favore della sig.ra Oliva Annunziata c.f. LVO NNZ 53H58 I019A

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 messa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. nota prot n. 0344985 del 19/05/2015

Salerno, 09/06/2015

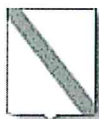
Il Responsabile del procedimento
Regina Romano



BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 6 del 1 Febbraio 2016

PARTE I



Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

. SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 8 del 09/06/2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile

U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 6 del 1 Febbraio 2016

Prat. Adv.ra n. 7023/2009

PARTE I

La sottoscritta Dott. Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dall'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 0290067 del 28/04/2015

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: PIGNATARO GIOVANNI c.f. PGN GNN 49H16 I019U

Oggetto della spesa

Sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei sigg. Carratù Biagio c.f. CRR BGI 30A01 I019P e laquinandi Gioconda c.f. QNN GND 46A66 I019G, Foggia Rosaria c.f. FGG RSR 39S44 I019W, Calcide Francesco c.f. CLC FNC 39B07 I019I, Zito Antonio c.f. ZTI NTN 30T11 G230I, Zito Bonaventura c.f. ZTI BNV 37A22 I019I, Oliva Barbara c.f. LVO BBR 47P51 I019F, Oliva Annunziata c.f. LVO NNZ 53H58 I019A, Pignataro Giovanni c.f. PGN GNN 49H16 I019U, Di Palma Maria c.f. DPL MRA 56P61 I019B rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio D'Auria c.f. DRA NTN 34E30 I483R ; Fabio D'Auria c.f. DRA FBA 69M02 C129Y e Valeria D'Auria c.f. DRA VLR 72R52 C129Z per i danni subiti a causa dell'esondazione del fiume Sarno avvenuta in data 26/27/28 Dicembre 2004.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 16 dicembre 2009 e rinotificato in data 19 febbraio 2010 ex art. 176 RD n. 1775/1933 i sigg: Carratù Biagio c.f. CRR BGI 30A01 I019P e laquinandi Gioconda c.f. QNN GND 46A66 I019G, Foggia Rosaria c.f. FGG RSR 39S44 I019W, Calcide Francesco c.f. CLC FNC 39B07 I019I, Zito Antonio c.f. ZTI NTN 30T11 G230I, Zito Bonaventura c.f. ZTI BNV 37A22 I019I, Oliva Barbara c.f. LVO BBR 47P51 I019F, Oliva Annunziata c.f. LVO NNZ 53H58 I019A, Pignataro Giovanni c.f. PGN GNN 49H16 I019U, Di Palma Maria c.f. DPL MRA 56P61 I019B convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'esondazione del fiume Sarno avvenuta in data 26/27/28 dicembre 2004

con sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 e depositata in cancelleria il 22/04/2015 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda dei ricorrenti condannando la Regione al pagamento della somma complessiva di € 113.460,70 oltre rivalutazione monetaria dal 28/12/2004 alla data della sentenza e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi al tasso legale con medesima ricorrenza, nonché interessi al tasso legale fino al saldo ed alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di € 511,54 per spese, €. 8.106,80 per competenze, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario sul dovuto in favore dei procuratori antistatari sopra citati.

L'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 0290067 del 28/04/2015 ha trasmesso la citata sentenza all'UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per gli adempimenti di competenza e l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. 0344985 del 19/05/2015 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti, avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria di documentare le spese di registrazione della sentenza e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza.

L'importo dei danni da liquidare ai ricorrenti ammonta a complessivi € 162.423,41 di cui € 113.460,70 per sorta capitale, € 21.103,69 per rivalutazione monetaria ed € 27.720,68 per interessi legali dal 28 dicembre 2004 al 02 marzo 2015 e € 138,34 per interessi legali dal 03 marzo 2015 al 31 maggio 2015.

La sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 si evince che il debito deve essere a favore del sig.

Il debito ammonta a complessivi € 28.635,13

(ventottomilaseicentotrentacinque,13) e risulta essere così costituito:

SCHEDA N.8 PIGNATARO GIOVANNI	
A1 Sorta capitale	€ 20.003,04
A2 Rivalutazione monetaria dal 28/12/2004 al 02/03/2015	€ 3.720,57
A3 interessi legali dal 28/12/2004 al 02/03/2015	€ 4.887,13
A4 interessi legali dal 03/03/2015 al 15/06/2015	€ 24,39
TOTALE DANNO	€ 28.635,13

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002 e dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
- che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.
- che ai sensi dell'art 6 bis 141/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, e dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11, per l'importo complessivo di € **28.635,13 (ventottomilaseicentotrentacinque,13)** a favore del sig. Pignataro Giovanni c.f. PGN GNN 49H16 I019U

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 messa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. nota prot. n. 0344985 del 19/05/2015

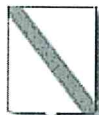
Salerno, 09/06/2015

Il Responsabile del procedimento
Regina Romano

n. 6 del 1 Febbraio 2016

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

PARTI I



Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 9 del 09/06/2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

Prat. Adv.ra n. 7023/2009 del 1 Febbraio 2016

PARTE I

La sottoscritta Dott. Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dall'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 0290067 del 28/04/2015

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: DI PALMA MARIA c.f. DPL MRA 56P61 I019B

Oggetto della spesa

Sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei sigg. Carratù Biagio c.f. CRR BGI 30A01 I019P e Iaquinandi Gioconda c.f. QNN GND 46A66 I019G, Foggia Rosaria c.f. FGG RSR 39S44 I019W, Calcide Francesco c.f. CLC FNC 39B07 I019I, Zito Antonio c.f. ZTI NTN 30T11 G230I, Zito Bonaventura c.f. ZTI BNV 37A22 I019I, Oliva Barbara c.f. LVO BBR 47P51 I019F, Oliva Annunziata c.f. LVO NNZ 53H58 I019A, Pignataro Giovanni c.f. PGN GNN 49H16 I019U, Di Palma Maria c.f. DPL MRA 56P61 I019B rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio D'Auria c.f. DRA NTN 34E30 I483R ; Fabio D'Auria c.f. DRA FBA 69M02 C129Y e Valeria D'Auria c.f. DRA VLR 72R52 C129Z per i danni subiti a causa dell'esondazione del fiume Sarno avvenuta in data 26/27/28 Dicembre 2004.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 16 dicembre 2009 e rinotificato in data 19 febbraio 2010 ex art. 176 RD n. 1775/1933 i sigg: Carratù Biagio c.f. CRR BGI 30A01 I019P e Iaquinandi Gioconda c.f. QNN GND 46A66 I019G, Foggia Rosaria c.f. FGG RSR 39S44 I019W, Calcide Francesco c.f. CLC FNC 39B07 I019I, Zito Antonio c.f. ZTI NTN 30T11 G230I, Zito Bonaventura c.f. ZTI BNV 37A22 I019I, Oliva Barbara c.f. LVO BBR 47P51 I019F, Oliva Annunziata c.f. LVO NNZ 53H58 I019A, Pignataro Giovanni c.f. PGN GNN 49H16 I019U, Di Palma Maria c.f. DPL MRA 56P61 I019B convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'esondazione del fiume Sarno avvenuta in data 26/27/28 dicembre 2004

con sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 e depositata in cancelleria il 22/04/2015 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda dei ricorrenti condannando la Regione al pagamento della somma complessiva di € 113.460,70 oltre rivalutazione monetaria dal 28/12/2004 alla data della sentenza e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi al tasso legale con medesima ricorrenza, nonché interessi al tasso legale fino al saldo ed alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di € 511,54 per spese, €. 8.106,80 per competenze, oltre IVA , CPA e rimborso forfettario sul dovuto in favore dei procuratori antistatari sopra citati.

L'Avvocatura Regionale con nota n. prot 0290067 del 28/04/2015 ha trasmesso la citata sentenza all'UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per gli adempimenti di competenza e l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. 0344985 del 19/05/2015 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti, avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria di documentare le spese di registrazione della sentenza e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza.

L'importo dei danni da liquidare ai ricorrenti ammonta a complessivi € 162.423,41 di cui € 113.460,70 per sorta capitale, € 21.103,69 per rivalutazione monetaria ed € 27.720,68 per interessi legali dal 28 dicembre 2004 al 02 marzo 2015 e € 138,34 per interessi legali dal 03 marzo 2015 al 31 maggio 2015.

Dall'esame della sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 si evince che il debito da riconoscere a favore della

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

c.f. DPL MRA 56P61 I019B ammonta a complessivi € 7.674,91 (sette
migliaia, seicentotrentaquattro,91) e risulta essere così costituito:

PARTE I

SCHEDA N. 9		DI PALMA MARIA
A1	Sorta capitale	€ 5.361,30
A2	Rivalutazione monetaria dal 28/12/2004 al 02/03/2015	€ 997,20
A3	interessi legali dal 28/12/2004 al 02/03/2015	€ 1.309,87
A4	Interessi legali dal 03/03/2015 al 31/05/2015	€ 6,54
		TOTALE DANNO € 7.674,91

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002 e dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i ;
- lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.
- che ai sensi dell'art 6 bis 141/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, e dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11, per l'importo complessivo di € 7.674,91 (settemilaseicentosettantaquattro,91) a favore della sig.ra Di Palma Maria c.f. DPL MRA 56P61 I019B

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 messa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. nota prot. n. 0344985 del 19/05/2015

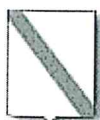
Salerno, 09/06/2015

Il Responsabile del procedimento
Regina Romano

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 6 del 1 Febbraio 2016

PARTE I



Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 10 del 09/06/2015

Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 6 del 1 Febbraio 2016

Prat. Adv.ra n. 7023/2009

PARTE I

La sottoscritta Dott. Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n.1861/15 del 02/03/2015 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dall'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 0290067 del 28/04/2015

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Adv. Valeria D'Auria c.f. DRA VLR 72R52 C129Z
Adv. Fabio D'Auria c.f. DRA FBA 69M02 C129Y
Adv. Antonio D'Auria c.f. DRA NTN 34E30 I483R

Oggetto della spesa

Sentenza n 1861/15 del 02/03/2015 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei sigg. Carratù Biagio c.f. CRR BGI 30A01 I019P e Iaquinandi Gioconda c.f. QNN GND 46A66 I019G, Foggia Rosaria c.f. FGG RSR 39S44 I019W, Calcide Francesco c.f. CLC FNC 39B07 I019I, Zito Antonio c.f. ZTI NTN 30T11 G230I, Zito Bonaventura c.f. ZTI BNV 37A22 I019I, Oliva Barbara c.f. LVO BBR 47P51 I019F, Oliva Annunziata c.f. LVO NNZ 53H58 I019A, Pignataro Giovanni c.f. PGN GNN 49H16 I019U, Di Palma Maria c.f. DPL MRA 56P61 I019B rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio D'Auria c.f. DRA NTN 34E30 I483R ; Fabio D'Auria c.f. DRA FBA 69M02 C129Y e Valeria D'Auria c.f. DRA VLR 72R52 C129Z per i danni subiti a causa dell'esondazione del fiume Sarno avvenuta in data 26/27/28 dicembre 2004.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 16 dicembre 2009 e rinotificato in data 19 febbraio 2010 ex art. 176 RD n. 1775/1933 i sigg. Carratù Biagio c.f. CRR BGI 30A01 I019P e Iaquinandi Gioconda c.f. QNN GND 46A66 I019G, Foggia Rosaria c.f. FGG RSR 39S44 I019W, Calcide Francesco c.f. CLC FNC 39B07 I019I, Zito Antonio c.f. ZTI NTN 30T11 G230I, Zito Bonaventura c.f. ZTI BNV 37A22 I019I, Oliva Barbara c.f. LVO BBR 47P51 I019F, Oliva Annunziata c.f. LVO NNZ 53H58 I019A, Pignataro Giovanni c.f. PGN GNN 49H16 I019U, Di Palma Maria c.f. DPL MRA 56P61 I019B convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'esondazione del fiume Sarno avvenuta in data 26/27/28 dicembre 2004

con sentenza n. 1861 del 02/03/2015 depositata in cancelleria il 22/04/2015 il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda dei ricorrenti condannando la Regione al pagamento della somma complessiva di € 113.460,70 oltre rivalutazione monetaria dal 28/12/2004 alla data della sentenza e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi al tasso legale con medesima ricorrenza, nonché interessi al tasso legale fino al saldo ed alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di € 511,54 per spese, €. 8.886,30 per competenze, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario sul dovuto in favore dei procuratori antistatari sopra citati.

L'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 0290067 del 28/04/2015 ha trasmesso la citata sentenza all'UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per gli adempimenti di competenza e l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. N. 0344985 del 19/05/2015 nel comunicare ai ricorrenti l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente ai difensori dei ricorrenti, avvocati Antonio, Fabio e Valeria D'Auria di documentare le spese di registrazione della sentenza e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza.

Dall'esame della sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 si evince che il debito da riconoscere a favore degli avv. Valeria, Fabio e Antonio D'Auria ammonta a complessivi € 12.340,33 (dodicimilatrecentoquaranta,33), e risulta essere così costituito:

BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA		n. 6 del 1 Febbraio 2016
		€ 8.106,80
rimborso spese forfettario (15%)		€ 1.216,02
	Totale 1	€ 9.322,82
Cassa 4%		€ 372,91
	Totale 2	€ 9.695,73
Iva 22 %		€ 2.133,06
spese da sentenza		€ 511,54
spese ctu		
totale lordo		€ 12.340,33
ritenuta		€ 1.864,56
totale netto		€ 10.475,77

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo

47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002 e dall'articolo 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;;

- b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
- c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.
- e) che ai sensi dell'art 6 bis 141/90, integrata dalla legge 190/2012, la scrivente non si trova in condizioni di conflitto di interessi

Sulla scorta di quanto dichiarato lo Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della L.R. N° 7/2002, e dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11, per l'importo complessivo di € 12.340,33 (dodicimilatrecentoquaranta,33) a favore degli avv.ti Valeria D'Auria c.f. DRAVLR72R52C129Z, Fabio D'Auria c.f. DRA FBA A69M 02C129Y e Antonio D'Auria c.f. DRA NTN 34E30 I483R. Allega la seguente documentazione:

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

61 del 02/03/2015 emessa dal T.R.A.P. di Napoli, ^{p. 6 del 1 Febbraio 2016}

- 2. nota prot. n. 0344985 del 19/05/2015

Salerno, 09/06/2015

Il Responsabile del procedimento
Regina Romano





Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 05
Trasporti, Lavori pubblici, Protezione Civile

DIP.53 - DG.08 - UOD. 13

Direzione Generale per i Lavori Pubblici
Genio Civile di Salerno
Via Porto n. 4
SALERNO

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0290067 28/04/2015 07,40

Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura

Ass. : 530813 UOD Genio civile di Salerno; p...

Classifica : 4.



N. Pratica: C C. 7023/2009

Oggetto: Trasmissione copia sentenza n. 1861/15
Carratu' Biagio +8 C/Regione Campania

Si fa seguito alla pregressa corrispondenza e si trasmette, in copia, la sentenza relativa al giudizio indicato in oggetto per le determinazioni di competenza.

Al riguardo si rappresenta che la Scrivente Avvocatura non proporrà appello alla stregua del parere del difensore incaricato, salvo diverso e motivato parere di codesto Ufficio da far pervenire entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della presente.

Il Dirigente della UOD 05
Avv. Lidia Buondonno

L'Avvocato Capo
Avv. Maria d'Elia

GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA	
SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE di SALERNO	
DATA DI ARRIVO	12 MAG. 2015
PRESA DI CARICO	12 MAG. 2015
ASSEGNAZIONE	
SETTORE	Serv. 01 02 03 04
	Pos. n. 1 2 3 4
RESPONSABILE del PROCEDIMENTO	R. D. P. S.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE	

Angela
Alfredo Pansa
8/5/2015



Corte d'Appello di Napoli

Avv. CARBONE ANNA

VIA S. LUCIA 81

80100 NAPOLI NA

Avv. D'AURIA FABIO

PIAZZA GARIBALDI 80 C/ AVV. A. BASILE

NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0287302 27/04/2015 10,22
Mitt. : PICA LEONARDO

Ass. : A.G.C.4 Avvocatura

Classifica : 4.1.1.



Sezione TA - CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Comunicazione di cancelleria

Oggetto: Comunicazione di deposito della sentenza

Tipo proced. Contenzioso

Numero di ruolo generale: 900036/2010

Giudice: PICA LEONARDO

Numero sentenza: 1861/2015

Data di pubblicazione: 22/04/2015

Numero repertorio: 00002147/2015

Con invito alle parti di provvedere alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate competente

Parti nel procedimento

Attore principale

CARRATU' BIAGIO

Avv. D'AURIA VALERIA

Avv. D'AURIA FABIO

Avv. D'AURIA ANTONIO

Convenuto principale

REGIONE CAMPANIA

Avv. CARBONE ANNA

Napoli 23/04/2015

IL CANCELLIERE

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo

Presidente

dott. Leonardo Pica

Giudice delegato

dott. ing. Pietro E. De Felice

Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 36/2010 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni", passata in decisione all'udienza collegiale del 2.2.2015 e vertente

Sentenza

T R A

1) i coniugi Carratù Biagio, nato a San Marzano sul Sarno il 1.01.1930 (CF: CRR BGI 30A01 I019P) e Iaquinandi Gioconda, nata a San Marzano sul Sarno il 26.01.1946 (CF: QNN GND 46A66 I019G), entrambi ivi res.ti alla via Marconi n. 64; 2) Foggia Rosaria, nata a San Marzano sul Sarno il 4.11.1939 (CF: FGG RSR 39S44 I019W), ivi res.te alla via Gramsci, I^a trav.; 3) Calcide Francesco, nato a San Marzano sul Sarno il 7.02.1939 (CF: CLC FNC 39B07 I019I) ivi res.te alla via Gramsci, I^a trav.; 4) Zito Antonio, nato a Pagani l'11/12/1930, CF: ZTINTN30T11G230I, residente a San Marzano sul Sarno alla via Mazzini n. 4; 5) Zito Bonaventura, nato a San Marzano S.S. il 22.01.1937 (CF: ZTI BNV 37A22 I019I), ivi res.te in via V. Veneto I^a trav. n. 25; 6) Oliva Barbara, nata a San Marzano sul Sarno l'11.09.1947 (CF: LVO BBR 47P51 I019F), ivi res.te alla via Marconi, V^a trav. n. 2; 7) Oliva Annunziata, nata a S. Marzano sul Sarno il 18/06/1953, CF: LVONNZ53H58I019A, ivi res.te alla via Matteotti I trav. n. 14; 8) Pignataro Giovanni, nato a San Marzano sul Sarno il 16.06.1949 (CF: PGN GNN 49H16 I019U) res.te in San Marzano sul Sarno alla VI^a trav. Marconi n. 11; 9) Di Palma Maria, nata a San Marzano sul Sarno il 21.09.1956 (CF: DPL MRA 56P61 I019B, ivi residente alla via Cesare Battisti n. 90; rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio D'Auria (CF: DRANTN34E30I483R), Fabio D'Auria (CF: DRAFBA69M02C129Y) e Valeria D'Auria (CF: DRAVLR72R52C129Z), giusta procura a margine del ricorso, con studio in Scafati (SA) alla Via Luigi Sturzo 18, con gli stessi elettivamente domiciliati in Napoli presso lo studio dell'avv. Alessandro Basile in Piazza Garibaldi 80.

- RICORRENTI -

CONTRO

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Anna Carbone, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia, 81, pal. Regione, in forza di procura gen. *ad lites* per Notar Cimmino, e delibera, in atti

24/4/15

mf

CONCLUSIONI

All'udienza del 29.11.2012 le parti presenti hanno precisato le conclusioni meglio trascritte a verbale e, sinteticamente:

per i ricorrenti: *"Voglia l'On.le Collegio, previo rigetto di ogni avverso dedotto, prodotto ed eccepito, accogliere il ricorso e previo riconoscimento dell'esclusiva responsabilità della Regione Campania nel verificarsi dell'evento per cui è causa, condannarla a pagare ad ognuno dei ricorrenti i danni subiti nella misura accertata e quantificata dal CTU Dott. Agronomo Marco Crispino con la sua relazione ai sensi del secondo criterio di calcolo e, precisamente in favore di:*

- 1) Carratù Biagio e Iaquinandi Gioconda: € 16.638,00;
- 2) Foggia Rosaria (in Calcide Francesco): € 8.954,40;
- 3) Calcide Francesco: € 2.708,36;
- 4) Zito Antonio: € 20.600,00;
- 5) Zito Bonaventura: € 25.056,00;
- 6) Oliva Barbara: € 14.746,00;
- 7) Oliva Annunziata: € 9.193,20;
- 8) Pignataro Giovanni: € 22.225,60;
- 9) Di Palma Maria: € 5.957,00

Sentenza

Re

Per tutti con rivalutazione I.S.T.A.T ed interessi dal dicembre 2004 (data dell'evento) fino all'effettivo soddisfo, oltre, per tutti i ricorrenti, danni morali nella misura che l'On.le Collegio riterrà in Sua Giustizia per la lesione di interessi costituzionalmente protetti al lavoro ed all'abitazione.

Con vittoria di spese e competenze, comprese CPA, IVA e maggiorazione del 12,50% e spese di CTU, il tutto con attribuzione ad essi avuti D'Amia Antonio, Fabio e Valeria, antistatari";

per la Regione: rigettarsi tutte le avverse domande, per le ragioni esposte nei propri scritti difensivi, cui si riporta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, notificato in data 16 dicembre 2009 alla Regione Campania ed alla stessa rinotificato in data 19 febbraio 2010, i ricorrenti meglio indicati in epigrafe, assumendo di essere tutti coltivatori diretti - a diverso titolo - di terreni, nonchè possessori di fabbricati, manufatti e serre siti in San Marzano sul Sarno (SA), indicati in ricorso e catastalmente censiti nel foglio n. 3 del comune di San Marzano sul Sarno deducevano che: *<<detti immobili, coltivati ad ortaggi pregiati anche in serra, sono ubicati in San Marzano sul Sarno, nelle immediate vicinanze del Fiume Sarno, che nelle date 26-27 e 28 dicembre 2004, in diversi punti esondò sommergendo gli immobili per cui è causa di acqua, melma e detriti, da esso fuorisciti e comunque trasportati dalle sue acque, anche attraverso la canalizzazione negli alvei presenti sul territorio. Le inondazioni causarono ingenti danni agli istanti, provocando, per quanto riguarda i terreni, la distruzione di tutte le colture in atto, con il deposito sugli stessi di melma, rifiuti ed altre sostanze velenose; allo stesso modo rimasero danneggiate le strutture serricole, gli impianti di*

necessaria un'approfondita e laboriosa bonifica degli immobili de quibus che durò parecchie settimane, stante anche l'alto grado di nocività dei liquami fuorinseiti. Il fiume Sarno versa da anni in stato di abbandono, essendo dotato di argini inadeguati e obsoleti; inoltre in esso cresce ogni tipo di vegetazione spontanea. La cosa più grave però è data dalla circostanza che a causa della insufficiente manutenzione, sul suo letto si è accumulato uno spesso strato di melma, fango e rifiuti vari che riduce sensibilmente l'effettiva portata e ricettività del corso d'acqua e che provoca gli allagamenti per cui è causa. La responsabilità dell'accaduto è sicuramente da imputarsi alla Regione Campania che per legge e comunque di fatto è tenuta ad esercitare la manutenzione straordinaria, ordinaria, sorveglianza, custodia ed eliminazione di ogni fonte di pericolo del Fiume Sarno e dei suoi fatiscanti argini>>.

Tanto premesso, i ricorrenti adivano questo giudice, evocando in giudizio il suddetto ente, imputando allo stesso la omessa manutenzione degli alvei e degli argini del fiume Sarno, e chiedevano il risarcimento dei danni subiti, quantificati dal c.t.p., Sorrentino Pasquale, come di seguito: -ditta Carratù Biagio e Iaquinandi Gioconda danni per euro 40.533,00 (da ripartirsi a metà tra i coniugi e, quindi, pari ad euro 20.266,50 caduno); -ditta Foggia Rosaria danni per euro 24.237,89; -ditta Calcide Francesco danni per euro 16.397,38; -ditta Zito Antonio danni per euro 60.704,75; -ditta Zito Bonaventura danni per euro 72.321,14; -ditta Oliva Barbara danni per euro 39.663,44; -ditta Oliva Annunziata danni per euro 27.480,35; -ditta Pignataro Giovanni danni per euro 62.817,25 e -ditta Palma Maria danni per euro 30.005,12.

Si costituiva in giudizio la resistente, eccependo la prescrizione, contestando la propria legittimazione passiva e la fondatezza nel merito della domanda, allegando tra l'altro l'eccezionalità dell'evento atmosferico causa dell'erosione e deducendo che la tracimazione sarebbe stata propiziata da eccezionali eventi piovosi che avrebbero repentinamente alterato il decorso delle acque.

Ammissa ed espletata la prova per testi, disposta consulenza tecnica d'ufficio, depositata la relazione peritale (a firma del dott. Agr. Marco Crispino), il giudice delegato, chiedeva al già designato consulente tecnico di integrare l'elaborato e di chiarire se: <<Per l'evento piovoso indicato in ricorso abbia avuto o meno, per l'intensità delle precipitazioni piovose nella zona oggetto di causa, il carattere di eccezionalità, tale da escludere il rapporto di causalità, previa le opportune indagini da effettuare sulla base della documentazione disponibile presso la Prefettura, gli uffici della Protezione Civile e i Vigili del Fuoco e soprattutto sulla base dei dati pluviometrici esistenti presso il competente Ufficio Idrografico e verificando altresì se la competente autorità amministrativa abbia dichiarato l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento>>.

Depositata il 18.4.2012 la relazione contenente i suddetti chiarimenti, all'udienza del 29.11.2012 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva rimessa per la discussione prima all'udienza collegiale del 20.1.2014 e dopo, all'udienza del 2.2.2015.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1)Infondata è la preliminare eccezione di prescrizione sollevata dalla Regione Campania.

introduttivo del presente giudizio è stato notificato alla Regione Campania in data 16 dicembre 2009, ossia prima della scadenza del termine quinquennale di prescrizione.

2)Va, sempre preliminarmente, ritenuta sussistente la legittimazione attiva dei ricorrenti, non controversa. Risulta, peraltro, documentata la qualità di coltivatori e di possessori dei cespiti di cui è causa, sia mediante i documenti consegnati al CTU ed allegati alla sua relazione, sia mediante quelli allegati alle relazioni tecniche di parte e con le dichiarazioni dei testi escussi.

3)Inoltre, va ritenuta sussistente anche la legittimazione passiva della Regione Campania, posto che il fiume Sarno è un "corso d'acqua naturale" e che è quindi demaniale, per cui la sua tutela e manutenzione rientra tra le competenze della Regione Campania. Né, contrariamente a quanto genericamente assunto dalla difesa regionale, la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), per le Regioni che, come la Regione Campania, non hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori ed all'effettivo trasferimento a questi ultimi delle risorse umane e finanziarie necessarie per la gestione delle relative incombenze.

Non resta, dunque, che affermare, come già questo giudice ha fatto in altre analoghe vertenze, che l'obbligo di manutenzione del corso d'acqua oggetto di giudizio incombe sulla Regione Campania e che quindi questa risponde dei danni derivanti dall'omissione dei necessari interventi di manutenzione, onde è certamente legittimata a contraddire riguardo alle domande in esame.

4)Con riguardo, poi, all'eccezionalità dell'evento dedotto dalla Regione, in merito al quale sono stati disposti da questo giudice svariati accertamenti, anche nell'ambito di altre controversie concernenti il medesimo episodio, dalla documentazione in atti, anche fotografica, dalle risultanze dell'espletata prova testimoniale e dagli accertamenti espletati dai consulenti tecnici di ufficio è emerso che nel dicembre del 2004, in più giorni, tra il 26 ed il 28, in occasione di piogge di rilevante intensità, il fiume Sarno e i suoi adduttori sono esondati, invadendo, tra l'altro, le proprietà dei ricorrenti.

Al riguardo il c.t.u., dott. Crispino, nella sua relazione ha riferito che: <<Le precipitazioni registratesi nel giorno 26 dicembre 2004 possono dirsi intense ma non eccezionali>>.

Sta di fatto che, all'udienza di discussione del 2.2.2015, i difensori dei ricorrenti hanno segnalato che in altre controversie, promosse sempre in danno della Regione e relative al medesimo evento, questo T.R.A.P. ha fatto espletare ulteriori accertamenti in ordine alla dinamica ed alla portata dell'evento dal c.t.u., ing. Adamo. E' noto, effettivamente, a questo giudice che in tali giudizi (passati in decisione nella medesima udienza) il suddetto c.t.u. ha specificamente evidenziato che <<in data 26-27-28 dicembre 2004, in Scafati, a seguito di un evento piovoso che ha interessato geograficamente il territorio del bacino idrografico del fiume Sarno, soprattutto il giorno 26 dicembre 2004, si è verificato nelle aree periferiche e rurali del suddetto comune prospicienti

Sentenza

Re

nocerino e a valle dalla traversa di Scafati) un'inondazione a seguito del transito nell'alveo dell'asta fluviale addietro emarginata della onda di piena correlata al summenzionato evento meteorico. L'inondazione, che in generale ha interessato sia i terreni prospicienti il suddetto tratto dell'asta fluviale sulla sinistra che sulla destra, stando agli atti processuali, è avvenuta in sinistra idraulica (ossia sui terreni che sono ubicati più o meno a sud del fiume) a causa della rottura della cresta dell'argine (sinistro), ove a seguito del cedimento del paramento (presumibilmente) esterno dell'argine (sulle cui cause non è possibile oramai risalire a distanza di così tanto tempo tenuto conto le riparazioni e i rimaneggiamenti che nel tempo l'argine stesso ha subito) si sarebbe formato una sorta di luce stramazante (tipo sfioratore laterale) di circa una decina di metri di lunghezza (dimensione ricavata approssimativamente sulla base dell'intervento di ripristino sull'argine eseguito con cassoni di calcestruzzo rinvenuto in occasione dei sopralluoghi peritali) con soglia di sfioro ovviamente sottoposta al pelo libero della corrente in fase di piena in quel momento transigente negli argini e formazione quindi al di sopra della stessa di una vena effluente riversatasi nelle campagne circostanti determinandone l'inondazione. A seguito dell'evento, che comportava l'allagamento delle campagne prospicienti gli argini fluviali, prevalentemente occupate da insediamenti agricoli dediti prevalentemente a colture estensive di tipo ortivo caratteristiche dell'area rurale perurbana a sud di Scafati, si verificavano appunto danni a diverse attività di fondi localizzati se non proprio a margine dell'asta fluviale, a distanza da quest'ultima comunque non ragguardevole (massimo qualche centinaio di metri)>> (cfr. la relazione del c.t.u. versata nel fascicolo passato in decisione in data odierna, R.G. n. 26/2010).

La Regione sostiene di non essere responsabile, dovendosi escludere il nesso di causalità tra una presunta condotta manutentiva omissiva dell'opera idraulica e l'evento dannoso, in quanto l'esondazione del fiume Sarno nei giorni 26-28 dicembre 2004 sarebbe stata provocata da piogge connotate del carattere dell'eccezionalità che si abbatterono sul territorio della Provincia di Salerno in quei giorni.

Ad avviso della resistente, l'eccezionalità delle piogge sarebbe dimostrata dal fatto che, in conseguenza di tale evento e su proposta della Regione Campania, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con decreto del 26.4.2005, pubblicato nella G.U. n. 108 del 11.5.2005, ha decretato il carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali verificatesi dal 26 al 28 dicembre nella Provincia di Salerno in generale e in particolare nel territorio del comune di San Marzano, dove ricadono i fondi dei ricorrenti (cfr. il decreto in atti). Inoltre, ha segnalato che dalla stazione pluviometrica di San Marzano sul Sarno sono stati complessivamente registrati, nei giorni 26, 27 e 28 dicembre 2004, ben 154 mm di pioggia a fronte di una media giornaliera, riferita agli anni precedenti (1999-2003) di appena 2 mm. (dati del Centro Agrometeorologico Regionale) (cfr. la documentazione versata agli atti e allegata alla relazione del c.t.u.). Ancora ha dedotto che in giudizi aventi ad oggetto gli stessi eventi meteorici, già definiti da questa Autorità Giudiziaria, il c.t.u. ha riconosciuto che <<le precipitazioni avutesi nei giorni 26 - 27 e 28 dall'analisi dei percentili sono da considerarsi sicuramente eccezionali per la quasi totalità delle stazioni pluviometriche>> e che anche questo T.R.A.P., in altre cause concernenti gli eventi in questione, si è già espresso in

Sentenza

Re

nesso di causalità con presunti comportamenti omissivi della convenuta. Si veda, per tutti, la sentenza n. 211/2012 allegata RODOC c/ R. C. R.G. 88/2008>>.

Va osservato che il c.t.u., dott. Crispino, – sulla scorta dei dati pluviometrici reperiti, in seguito alla richiesta di chiarimenti di questa Corte, presso gli Annali Idrologici del Compartimento di Napoli del S.I.M.N., di quelli ottenuti dal CEMPID e di quelli “scaricabili” dal sito <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/meteo/meteo2004.htm> – ha segnalato che <<Le massime intensità di piogge registratesi tra le ore 7 e le ore 9 e tra le 10 e le 12 sono notevolmente inferiori alla medie massime ricavabili dalla legge di possibilità pluviometrica per la zona del Sarno; si evince che l'evento piovoso, valutato alla stagione che ha registrato le misurazioni più elevate, non ha avuto carattere di eccezionalità rispetto al tempo di ritorno pari a 5 anni>>.

Tuttavia, al fine di stabilire se l'inondazione di cui è causa sia imputabile ad un evento meteorico di carattere eccezionale, occorre accertare anche se, in condizioni di efficienza, il fiume ed i canali adduttori sarebbero stati in grado di assorbire una portata di piena corrispondente a quella prodotta dall'altezza di pioggia che si è avuta tra il 26 ed il 28 dicembre 2004.

All'uopo, occorre computare la portata dell'onda di piena dell'evento di cui è causa alla stregua dell'altezza di pioggia registrata in quei giorni (oltre che il tempo di ritorno dell'evento meteorico) e calcolare la portata di piena al colmo del corso d'acqua *de quo* e dei canali adduttori (tenuto conto del bacino sotteso alla sezione di chiusura), sia in condizioni di efficienza, sia nelle condizioni di fatto in cui versavano all'epoca dell'evento, con i relativi tempi di ritorno.

Inoltre, considerato che alcuni dei fondi attorei sono risultati limitrofi al corso d'acqua, occorre verificare a che distanza dagli argini siano state poste le opere e le colture danneggiate e se ed in che misura l'eventuale violazione delle norme sulle distanze possa aver influito sull'evento dannoso denunciato.

Ebbene, al riguardo in altri giudizi, risulta a questo giudice che il c.t.u. ing. Adamo ha riferito in sintesi: - che <<la pioggia registratasi sul territorio di Scafati (o meglio sull'intero territorio del Bacino Idrografico del Fiume Sarno da cui sono dipesi gli allagamenti oggetto del contendere) in occasione delle esondazioni di cui è causa, è un evento meteorico cui è associabile, per confronto con le curve di probabilità pluviometrica definite per il bacini del Sarno nel Rapporto V-API Campania del GNDICI-CNR (Gruppo Nazionale Difese Catastrofi Idrogeologiche-Consiglio nazionale delle Ricerche) un periodo di ritorno stimato di circa 3 anni>>; - che <<analogamente, la portata al colmo di piena idrologica calcolata mediante il modello di trasformazione afflussi-deflussi per il bacino sotteso alla sezione di chiusura individuata sull'asta fluviale del Sarno all'altezza delle aree inondate, ha un valore tale che, per confronto con le portate idrologiche calcolate col metodo V-API per una sezione assai prossima a quella di interesse nello studio idraulico del Fiume Sarno, ha anch'essa un periodo di ritorno basso, pari a circa 2 anni, nel caso in cui si stimi tale portata considerando come afflusso sul bacino una pioggia media equivalente di intensità costante, e a circa 3 anni nell'ipotesi di

Sentenza

Re

c.t.u. versata nel fascicolo passato in decisione in data odierna R.G. n. 26/2010).

Inoltre, pur con gli evidenti margini di incertezza – discendenti dal tempo trascorso dall'evento – sempre il suddetto c.t.u. ing. Adamo ha calcolato, per il tronco del fiume Sarno a valle della confluenza dell'alveo Comune Nocerino, per il Fiume Sarno a monte della suddetta confluenza, per l'Alveo Comune Nocerino (che rappresenta il maggiore degli affluenti del Sarno) e per gli altri tre affluenti principali del Sarno (Rio San Marino, Acqua della Foce, Acqua del Palazzo), le portate di piena nelle condizioni di fatto in cui versavano i tronchi d'alveo in occasione dell'evento meteorico di cui è causa (cfr. la tabella riepilogativa a pag. 80 della relazione del c.t.u. versata nel fascicolo passato in decisione in data odierna R.G. n. 26/2010) e le portate di piena che dovrebbero poter defluire nei suddetti tronchi d'alveo in condizioni di efficienza (intese sia come la massima capacità di deflusso che il tronco d'alveo dovrebbe garantire nella sua configurazione naturale, sia come la capacità di deflusso che dovrebbe possedere il tronco d'alveo per poter smaltire, all'interno della propria sede, senza fuoriuscita dal letto dell'alveo e allagamento delle campagne adiacenti, la portata di piena idrologica "ordinaria" per un periodo di ritorno di 5 anni, come previsto nell'allegato B delle norme di attuazione del Piano stralcio di bacino) (cfr. la tabella a pag. 82). Dal confronto di tali dati emerge che, solo se tenuto in condizioni di efficienza secondo le norme di attuazione del Piano stralcio di bacino, il fiume sarebbe stato in grado di contenere la portata di piena effettiva defluita in alveo all'epoca dei fatti in conseguenza dell'evento meteorico. Ad esempio, la portata di piena effettiva defluita in alveo all'epoca dei fatti in conseguenza dell'evento meteorico, relativamente al fiume Sarno a valle della confluenza con l'Alveo Comune Nocerino, è stata pari a 74,7, ossia quasi pari alla portata in condizioni di efficienza nelle condizioni naturali dell'alveo (pari ad 80) e di gran lunga inferiore rispetto alla portata in condizioni di efficienza corrispondenti alla portata idrologica "ordinaria" secondo le norme di attuazione del Piano stralcio di bacino (pari a 248).

Per quanto riguarda lo stato di manutenzione del fiume, dall'istruttoria svolta è risultato: - che <<L'alluvione è avvenuta per il superamento degli argini del fiume e delle condizioni mediocri della rete idrologica della zona; le deficienze strutturali e le condizioni di manutenzione della rete sono conosciute dalle varie Autorità competenti >> (cfr. a pag. 11 della relazione del c.t.u., dott. Agr. Marco Crispino, che, a supporto di tali affermazioni, ha fatto riferimento anche alla Relazione tecnica sul rischio alluvioni per il Bacino Idrografico del Sarno); - che <<Il Fiume Sarno esondò a causa delle condizioni precarie dell'alveo che da oltre 30-40 anni non viene più regolarmente mantenuto e che ora è ingombro di rifiuti e vegetazione >> (così il teste Nappo Pasquale); - che <<Il letto del Sarno è ingombro da almeno due metri di melma, rifiuti e vegetazione che non vengono mai asportati; in venticinque anni non ho visto mai pulire o dragare il fiume >> (così il teste Grasso Nicola).

Tanto premesso, in ordine alla eccezionalità degli eventi meteorici va osservato dunque quanto segue.

Sentenza

Re

eccezionale, sebbene, alla luce del DPCM del 29 settembre 1998 (*"Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.180"*), possano definirsi *<<piene eccezionali quelle a bassa probabilità di inondazione ovvero corrispondenti ad un valore del periodo di ritorno compreso tra i 300 e 500 anni>>*. D'altronde, anche l'allegato B alle norme di attuazione del PSAI - Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Sarno definisce piena di intensità eccezionale quella associabile ad un periodo di ritorno uguale a 300 anni, mentre quella avente un periodo di ritorno di 3-5 anni viene definita ordinaria (cfr. il documento versato nel fascicolo passato in decisione in data odierna R.G. n. 26/2010).

Ovviamente, la valutazione del tempo di ritorno è legata alla tipologia e alla dimensione delle opere idrauliche e l'eccezionalità della precipitazione non rileva in senso assoluto, ma avendo riguardo pur sempre alla specificità dei luoghi e delle vicende di causa. E' evidente, infatti, che, nella maggior parte dei casi, risulta antieconomico costruire un'opera in grado di far fronte all'evento più estremo possibile, per cui si preferisce dimensionarla prevedendo che durante la sua vita utile possa risultare inefficace, poiché i danni che ne deriverebbero sono valutati tollerabili. Ad esempio, è economicamente e tecnicamente conveniente prevedere che una fogna pluviale risulti periodicamente insufficiente, poiché i danni delle eventuali esondazioni si possono ritenere tollerabili, mentre lo stesso non può essere accettato per le opere di sfioro di una diga per la quale il superamento della soglia di progetto potrebbe causare danni ingenti e pericolo di perdite di vite umane. Pertanto il tempo di ritorno per una fogna pluviale può essere inferiore alla durata prevista dell'opera che si sta progettando, mentre per una diga deve essere molto maggiore. Questo implica che il periodo di ritorno può variare da pochi a più di mille anni. Avuto riguardo alla letteratura tecnica, dunque, un'opera idraulica può avere una vita utile variabile da circa 30-40 anni (fognatura pluviale) a 100 anni (opere di sbarramento), per cui tradizionalmente le fognature pluviali (a basso rischio) vengono dimensionate con tempi di 10-20 anni, gli argini fluviali con tempi di 100-1000 anni, le pile dei ponti fluviali con tempi di 100-500 anni e le opere di sfioro delle dighe con tempi di 1000-10000 anni.

Ciò posto non è di per sé decisivo che a seguito dell'evento sia stato dichiarato lo stato di emergenza, perché, come segnalato peraltro dalla stessa resistente, in occasione di numerosi altri eventi avversi sono state assunte analoghe iniziative (cfr. il decreto 23.6.2003, pubblicato sulla G.U. n. 152 del 3.7.2003, in virtù del quale è stata dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella Provincia di Salerno, con riferimento alle piogge alluvionali dal 7 gennaio 2003 al 9 gennaio 2003, dal 4 febbraio 2003 al 5 febbraio 2003, nei territori dei Comuni di Angri, Castel San Giorgio, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, San Marzano sul Sarno, Scafati), il che induce a far ritenere che fenomeni alluvionali, sia pur in assoluto di rilevante portata, non siano "eccezionali" nella zona (notoriamente ad alto rischio idrogeologico per svariate ragioni). D'altronde, a fondamento del decreto del Ministero delle

Sentenza

Re

piuttosto che le cause che hanno determinato l'evento medesimo (cfr. il decreto in atti, che recita: <<E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sotto indicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali ed alle infrastrutture>>), limitandosi l'autorità amministrativa a prendere atto della situazione di emergenza per l'entità dei danni e conferendo poteri straordinari per porvi rimedio. L'eccezionalità (in senso atecnico) qui riguarda i gravissimi danni e non l'evento che li ha cagionati.

Vero è, peraltro, che questo giudice ha accertato, in altre vertenze concernenti il medesimo evento del 26, 27 e 28 dicembre 2004, che <<il collasso del fiume Sarno fu determinato essenzialmente dalle imponenti piogge cadute in quei giorni, onde deve concludersi che ci si trovi in presenza di un evento assolutamente eccezionale, che di per sé ha avuto efficienza eziologica tale da provocare l'inondazione oggetto di giudizio, degradando i precedenti difetti di manutenzione degli argini del sistema di deflusso delle acque a mere occasioni prive di rilievo giuridico, in applicazione dei principi in tema di nesso eziologico fissati dall'art. 41, cpv., c.p., che esprime principi di portata generale in tema di responsabilità da fatto illecito>> e che <<se anche gli argini e l'alveo del fiume fossero stati tenuti puliti e in efficienza, non avrebbero potuto contenere l'imponente massa d'acqua riversatasi nel fiume durante l'evento calamitoso di cui oggi si discute>> (cfr. la sentenza n. 20/2012 del 19.12.2011/3.2.2012, resa nella causa iscritta al n. R.G. 2/2007, tra Ariete Giuseppe ed altri 70 contro Regione Campania e Provincia di Salerno; nonché la sentenza n. 31/2012 versata in atti e citata dalla resistente). D'altronde, proprio il numero dei ricorrenti (nel complesso oltre centinaia) e la quantità di vertenze instaurate costituiscono dati significativi, idonei a rivelare che la furia delle acque è stata verosimilmente determinata da piogge torrenziali che hanno assunto il carattere di eventi meteorologici di eccezionale portata, riguardanti estese zone ed idonei di per sé a produrre vasti allagamenti (cfr. anche la documentazione fotografica in atti).

D'altra parte, come segnalato da parte attrice, questo giudice in altre occasioni ha imputato l'evento solo alle precarie condizioni di manutenzione del fiume *de quo* (cfr. la sentenza del TRAP di Napoli, n. 94/09, versata in atti, che, con riferimento ad esondazioni del 2001, 2003 e 2004, testualmente recita: <<il CTU ha accertato che, come questo stesso Tribunale ha già avuto modo ripetutamente di accertare, in occasione di analoghe controversie aventi ad oggetto danni causati dalle ripetute esondazioni, (nel 2001, 2003 e 1996) gli argini dell'Alveo Comune Nocerino e del Fiume Sarno, si trovavano in pessimo stato di manutenzione ed inoltre le sezioni idrauliche degli stessi erano ridotte a causa dell'accumulo di materiali (vegetazione, rifiuti, fango) che provoca un progressivo e continuo innalzamento della quota di scorrimento. Sulla base di tali elementi va affermata la responsabilità per inermia della Regione Campania che non ha provveduto ad eseguire le necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli alvei e di ripristino strutturale dell'intero bacino idrografico>>). Né può negarsi, come è rimasto ampiamente accertato anche in questa sede, l'insufficienza dell'opera di contenimento delle portate, essendo gli argini, oltre che l'alveo, ingombri di materiali che ostacolano il normale scorrimento delle acque.

Sentenza

Re



conclusioni: 1)i dati pluviometrici relativi alle precipitazioni atmosferiche di cui trattasi mostrano come, pur essendo stati gli eventi piovosi di durata inferiore al tempo di corrivazione, nel complesso va considerata inconsueta la circostanza di un evento piovoso ripetutosi pressoché con la stessa intensità e durata per ben tre giorni, il che induce a ritenere che effettivamente si sia trattato di un impetuoso fenomeno naturale, di una vera e propria calamità naturale; 2)a causa del carattere imponente delle piogge, il fiume *de quo* in condizioni di efficienza nelle condizioni naturali dell'alveo sarebbe verosimilmente esondato anche se fosse stato in ordinarie condizioni di manutenzione, ma l'esondazione si sarebbe verificata in misura molto minore, e molto minori, di conseguenza, sarebbero stati i danni provocati alle proprietà dei ricorrente dall'esondazione stessa; 3)soprattutto, tenuti in efficienza gli argini, verosimilmente non si sarebbe provocata la rottura dell'argine sinistro, cui ha fatto seguito il grosso dell'inondazione per cui è causa; 4)anche se il fiume non fosse esondato per niente, l'allagamento delle proprietà dei ricorrenti si sarebbe verificato ugualmente (per effetto diretto delle piogge di carattere eccezionale cadute sul fondo o riversatesi dai terreni vicini), ma i danni, quantomeno alle colture, sarebbero stati minori.

Deve ritenersi, in definitiva, che la Regione non possa essere chiamata a rispondere né della quota di danni che si sarebbe verificata anche in assenza della rottura dell'argine e dell'esondazione del fiume, né dell'ulteriore quota di danni che è stata prodotta dalla parte di acqua che sarebbe tracimata dal fiume anche se il suo stato di manutenzione fosse stato adeguato, posto che di tali due quote di danno, la prima non ha nulla a che fare con il fiume per cui è causa, e la seconda va ricondotta eziologicamente a caso fortuito (piogge eccezionali).

Pertanto, da quanto esposto discende che, nei confronti della ricorrente, la Regione è certamente responsabile, ex art. 2051 c.c., ma che l'ammontare dei danni subiti dai ricorrenti va sottoposto ad una riduzione del 10%, determinata equitativamente.

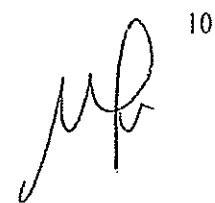
Neanche è ravvisabile, nella specie, un concorso del fatto colposo del creditore/danneggiato, ai sensi degli artt. 1227 co.1 e 2056 c.c., che pure è stato eccepito dalla Regione e che – come noto – può essere rilevato anche d'ufficio (cfr. *ex multis* Cass. n. 3209/1988 e, tra le ultime, n. 4474/2011).

Ciò che rileva non è tanto la pure dedotta mancata realizzazione, da parte del proprietario di cespite confinante con un corso d'acqua, di opere a difesa, ai sensi dell'art. 12 del r.d. n. 523/1904, quanto semmai la violazione del divieto assoluto di cui all'art. 96, comma 1, lett. f) r.d. 25 luglio 1904 n. 523 (che vieta ad una distanza minore di dieci metri dal piede degli argini "le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno").

Tuttavia, con riguardo alle distanze dei fondi dagli argini, il c.t.u. dott. Agr. Crispino ha riferito che <<La zona oggetto di causa (ad un'altitudine di circa m.14 s.l.m.) è ubicata nell'area compresa tra la confluenza dell'Alveo Comune Nocerino ed il fiume Sarno, individuabile nel foglio 3 del N.C.T. del Comune di San Marzano. E'

Sentenza

Re



10

orive irrigue in successione ad alta intensità di lavoro sia in pieno campo sia sotto serra (con strutture in legno e in metallo), con urbanizzazione ampliata nel corso degli anni, dove ad abitazioni civili si affiancano alcune attività commerciali ed artigianali>> (pag. 19). Alla luce di tali accertamenti, non vi è prova del fatto che l'evento dannoso possa imputarsi neanche in minima parte all'ubicazione di serre e coltivazioni.

Per quanto riguarda le conseguenze dell'evento, dalla documentazione fotografica allegata alla perizia di parte ed alla c.t.u. emerge che i fondi attorei sono stati per gran parte allagati e che sono stati danneggiati colture, impianti serricoli e annessi agricoli.

Tali circostanze sono state anche riferite dal dott. Agronomo Pasquale Sorrentino (cfr. la relazione tecnica di parte, integralmente confermata in sede di escussione testimoniale), oltre che dagli altri testi escussi, e sono state riscontrate dal c.t.u., dott. Crispino.

Il teste Nappo Pasquale, indifferente, ha dichiarato: <<Nel dicembre 2004, periodo natalizio, il Sarno esondò, come spesso accade... L'acqua mista a fango e detriti ricoprì le colture, che andarono perse... Dopo molto tempo il fango si è asciugato e sono stati asportati i rifiuti e la melma... L'acqua invase anche i piani bassi di alcuni fabbricati e le serre, causando danni>>; - il teste Grasso Nicola, indifferente, sempre facendo riferimento ai fondi danneggiati dei ricorrenti, ha dichiarato: << Il fondo di Carratù Biagio era coltivato a cipolle e gli altri prevalentemente ad insalata in serra ed ortaggi... Le colture furono distrutte e le serre danneggiate. L'acqua danneggiò anche i piani bassi di alcune abitazioni e le baracche per deposito di attrezzi>>.

In ordine alla quantificazione dei danni, il c.t.u. li ha determinati, tenendo presenti le informazioni assunte ed i riscontri compiuti in campo, comparando il tutto alla relazione ed ai rilievi fotografici di cui alla perizia di parte, quantificando i costi sulla scorta del prezzario regionale delle opere di miglioramento fondiario e del prezzario regionale dei lavori pubblici, così stimando: 1)i mancati redditi subiti dai ricorrenti, per la distruzione delle coltivazioni in atto e per il ripristino dei manufatti e degli impianti di irrigazione a causa dell'inondazione; 2)le spese necessarie per riportare i suoli allagati, nelle primitive condizioni di fertilità; 3)i danni alle strutture o alle scorte. In particolare, il c.t.u. ha computato i danni subiti dai ricorrenti, quantificandoli pari ad € 16.638,00 per Carratù Biagio e Iaquinandi Gioconda, pari a € 8.954,40 per Foggia Rosaria (in Calcide Francesco), pari a € 2.708,36 per Calcide Francesco, pari a € 20.600,00 per Zito Antonio, pari a € 25.056,00 per Zito Bonaventura, pari a € 14.746,00 per Oliva Barbara, pari a € 9.193,20 per Oliva Annunziata, pari a € 22.225,60 per Pignataro Giovanni, pari a € 5.957,00 per Di Palma Maria (cfr. pag. 18 della relazione del dott. Agr. Crispino).

In definitiva, sebbene con riguardo ai costi per il ripristino dello stato dei luoghi manchi qualsivoglia documentazione comprovante quelli effettivamente sopportati (che sia pure a distanza di anni dall'evento i ricorrenti non hanno ritenuto di produrre), va osservato che il c.t.u. ha operato una stima sostanzialmente condivisibile, sia pure generosa, tale da indurre a ricomprendere in essa anche gli asseriti danni morali, pure invocati dai ricorrenti.

Sentenza

Re

conseguenze non direttamente imputabili alla carente manutenzione del corpo idrico, a titolo di risarcimento del danno, anche non patrimoniale, va liquidata, in via equitativa la complessiva somma di € 14.974,20 per Carratù Biagio e Iaquinandi Gioconda, di € 8.058,96 per Foggia Rosaria (in Calcide Francesco), di € 2.437,524 per Calcide Francesco, di € 18.540,00 per Zito Antonio, di € 22.550,40 per Zito Bonaventura, di € 13.271,40 per Oliva Barbara, di € 8.273,88 per Oliva Annunziata, di € 20.003,04 per Pignataro Giovanni, di € 5.361,30 per Di Palma Maria, che, pertanto, la Regione Campania va condannata a pagare.

Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (28 dicembre 2004) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. 25.2.2009 n. 4587), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Le spese di lite (ivi comprese quelle delle c.t.u., peraltro già liquidate) seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione al difensore, sulla scorta delle risultanze processuali e del valore della controversia (scaglione da € 5.201 a € 26.000, secondo il criterio del *deisum*), nella misura minima, con l'aumento del 160% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale ex art. 4 co. 2 del decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto della natura e complessità della stessa, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dai clienti, in conformità al suddetto decreto ministeriale (in vigore dal 3.4.2014), recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dichiarato espressamente applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

P. Q. M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Carratù Biagio e Iaquinandi Gioconda, Foggia Rosaria (in Calcide Francesco), Calcide Francesco, Zito Antonio, Zito Bonaventura, Oliva Barbara, Oliva Annunziata, Pignataro Giovanni e Di Palma Maria contro la Regione Campania, così provvede:

1) accoglie le domande e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore di Carratù Biagio e Iaquinandi Gioconda dell'importo di € 14.974,20, di Foggia Rosaria (in Calcide Francesco) dell'importo di € 8.058,96, di Calcide Francesco dell'importo di € 2.437,524, di Zito Antonio dell'importo di € 18.540,00, di Zito Bonaventura dell'importo di € 22.550,40, di Oliva Barbara

Sentenza

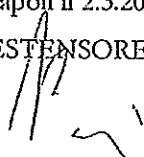
Re

con importo di € 20.003,04 e di Palma Maria dell'importo di € 5.361,50, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;

2)condanna la Regione Campania alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 511,54 per spese ed in € 8.106,80 per competenze (valore minimo di liquidazione delle quattro fasi: di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria, già aumentato del 160% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale), oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, oltre spese di c.t.u., come liquidate, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.

Così deciso a Napoli il 2.3.2015

IL GIUDICE ESTENSORE

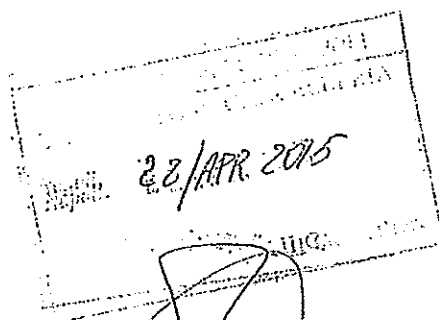


IL PRESIDENTE



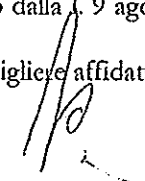
Sentenza

Re



Si dà atto che lo studio delle questioni di fatto e di diritto per la redazione del presente provvedimento è stato curato con l'assistenza della Dott.ssa Marianna Torino, tirocinante presso la Corte di Appello di Napoli ex art. 73, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, così come convertito dalla l. 9 agosto 2013, n. 98.

Il consigliere affidatario





Giunta Regionale della Campania

Dipartimento 53 delle Politiche Territoriali
D.G. 8 Direzione Generale per i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile
Unità Operativa Dirigenziale 13
Genio Civile di Salerno –
Presidio protezione civile

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0344985 19/05/2015 13,04

Mitt. : 530813 UOD Genio civile di Salerno; p...

Dest. :
D'AURIA
Classif

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

IO

del 2015



A: Carratù Biagio e Iaquinandi Gioconda, Foggia
Rosaria, Calcide Francesco, Zito Antonio,
Zito Bonaventura, Oliva Barbara, Oliva
Annunziata e Pignataro Giovanni, Di Palma
Maria, tutti dom. ti c/o avv. ti D'Auria
Antonio, Fabio e Valeria
Via L. Sturzo 18 – 84018 Scafati (Sa)
a.dauria34@avvocatinocera-pec.it
f.dauria@avvocatinocera-pec.it
v.dauria@avvocatinocera-pec.it

All'Avvocatura Regionale – 60 01 00
UOD Trasporti, Lavori Pubblici, protezione Civile
Via Marina 19/C Palazzo Armieri
80133 Napoli
us01.uod05@pec.regione.campania.it
n. 6 del 1 Febbraio 2016

c.a. Avv. Anna Carbone

PARTI I

Prot.0290067 del 28/04/2015 - rif. Avvocatura CC-7023/2009

Oggetto: Carratù Biagio + 8 c/ Regione Campania - Sentenza TRAP Napoli n. 1861/15 Richiesta documentazione per la liquidazione delle somme per cui è condanna

In riferimento alla sentenza n. 1861/15 del TRAP di Napoli che condanna la Regione Campania al risarcimento dei danni, oltre interessi e spese, in favore di Carratù Biagio e Iaquinandi Gioconda, Foggia Rosaria, Calcide Francesco, Zito Antonio, Zito Bonaventura, Oliva Barbara, Oliva Annunziata, Pignataro Giovanni, Di Palma Maria, si informano le SS. VV. che al fine di procedere alla liquidazione delle somme per cui è condanna ed evitare un ulteriore aggravio di spese connesse alla esecuzione forzata, è stato attivato l'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 73 del D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i, dall'art.47 della L.R. 30/04/2002 n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006.

Agli Avvocati D'Auria si chiede di documentare le spese di registrazione, le spese di CTU se già liquidate e di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico della sorta capitale rivalutata e degli interessi ai ricorrenti e delle spese di lite così come liquidate in sentenza al procuratore antistatario.

competenze	€ 8.106,80
rimborso spese forfetario (15%)	€ 1.216,02
Totale 1	€ 9.322,82
Cassa 4%	€ 372,91
Totale 2	€ 9.695,73
Iva 22 %	€ 2.133,06
spese da sentenza	€ 511,54
Spese ctu	
totale lordo	€ 12.340,33
ritenuta	€ 1.864,56
totale netto	€ 10.475,77

Si chiede pertanto all'avvocato procuratore, dopo aver verificato i calcoli suesposti, di inviare la relativa parcella pro-forma intestata esclusivamente ad uno dei ricorrenti. Ai sensi della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 8/1619 dell'8 novembre 1991 deve essere applicata la ritenuta del 20% che la Regione verserà a titolo di acconto in qualità di sostituto d'imposta, anche se la fattura è intestata al ricorrente.

Ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze n. 203/94 e della risoluzione n. 91/98 richiamate anche dalla Giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 7806 del 31/03/2010) sulla fattura pro-forma e su quella definitiva occorrerà indicare che "l'IVA sarà versata dalla Regione Campania in qualità di soccombente in quanto il soggetto intestatario della fattura non ha titolo a detrarre l'IVA ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 633/72".

Al contrario, nel caso in cui il ricorrente intestatario della fattura è un soggetto che ha titolo a detrarre l'IVA in quanto è soggetto passivo del tributo, e la causa è inerente all'esercizio di impresa, arte o professione, nella fattura pro-forma e su quella definitiva deve essere indicato che "l'IVA non verrà versata dalla Regione Campania in qualità di soccombente in quanto il soggetto intestatario della fattura ha titolo a detrarre l'IVA ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 633/72". Pertanto la Regione Campania potrà pagare all'avvocato distrattario solo gli onorari, la cassa di previdenza e le spese esenti indicati in fattura, sempre la netto della ritenuta d'acconto, ma non l'IVA che dovrà essere pagata dal ricorrente all'avvocato.

Per quanto riguarda i dati per l'accredito tramite bonifico bancario o postale questi sono necessari per la liquidazione a favore del ricorrente e dell'avvocato, in quanto il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, all'art. 12 prevede che tutti i pagamenti delle pubbliche amministrazioni superiori a 1.000,00 euro debbano essere effettuati tramite strumenti telematici (bonifici su c/c bancari o postali o altri strumenti elettronici come carte prepagate). Pertanto nel caso in cui i ricorrenti siano sprovvisti di conto corrente bancario o postale intestati il pagamento potrà avvenire o su carte prepagate dotate di iban a loro intestate o anche su conti intestati a persone diverse, dietro espressa dichiarazione del ricorrente corredata da carta d'identità.

Si avverte che in mancanza della documentazione e delle notizie richieste entro gg.15 dalla ricezione della presente, lo scrivente Ufficio predisporrà la proposta di deliberazione del debito fuori bilancio quantificando la spesa come liquidata in sentenza, sospendendo i successivi pagamenti.

Si precisa che la scrivente UOD sta valutando l'opportunità di richiedere all'Avvocatura Regionale di proporre appello alla sentenza n. 1861/15; pertanto nel caso l'Avvocatura comunichi l'iscrizione a ruolo dell'appello e la sospensiva dell'esecutività della sentenza, la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio avviata sarà sospesa al fine di attendere l'esito del relativo giudizio.

Rimanendo in attesa delle comunicazioni richieste, si segnala che le stesse potranno essere inoltrate anche via fax al n. 089.9929656 e via pec all'indirizzo dg08.uod13@pec.regione.campania.it Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti al n. 089.2589430

pa

Il Responsabile del Procedimento
Regina Romano

Il Dirigente dell'UOD
Biagio Franza

SPESE

[illegible]

REGIONE CAMPANIA

DISEGNO DI LEGGE

AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA

“RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N. 126. SENTENZA N. 1861/15 DEL 02/03/2015 ”

Art. 1

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi euro 174.763,74 derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nell'allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Art. 2

Norma Finanziaria

1. Al finanziamento del debito di cui all'articolo 1 si provvede con variazione di bilancio effettuata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. _____ del _____, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lettera f) della legge regionale 5 gennaio 2015, n. 1 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania), mediante prelievo in termini di competenza e cassa della somma di euro 174.763,74 a valere sullo stanziamento della Missione 20 Programma 1 Titolo 1 del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 ed incremento in termini di competenza e di cassa della somma di euro 146.904,72 dello stanziamento della Missione 8 Programma 1 Titolo 1, limitatamente alla sorta capitale, e, per la restante parte, mediante incremento in termini di competenza e di cassa della somma di euro 27.859,02 dello stanziamento della Missione 8 Programma 1 Titolo 1 del bilancio per il medesimo esercizio finanziario.

2. Il pagamento a favore dei creditori è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

ALLEGATO A (ARTICOLO 1, COMMA 1)

Individuazione dei titoli del debito fuori bilancio, dei beneficiari e delle somme da pagare

provvedimento esecutivo : sentenza n. 1861/15 del 02/03/2015 emessa dal Tribunale delle Acque Pubbliche di Napoli				
Beneficiari	sorta capitale	rivalutazione	interessi	totale
CARRATU' BIAGIO e IAQUINANDI GIOCONDA	€ 14.974,20	€ 2.785,20	€ 3.676,75	€ 21.436,15
FOGGIA ROSARIA	€ 8.058,96	€ 1.498,97	€ 1.978,79	€ 11.536,72
CALCIDE FRANCESCO	€ 2.437,52	€ 453,38	€ 598,49	€ 3.489,39
ZITO ANTONIO	€ 18.540,00	€ 3.448,44	€ 4.552,30	€ 26.540,74
ZITO BONAVENTURA	€ 22.540,40	€ 4.192,51	€ 5.534,55	€ 32.267,46
OLIVA BARBARA	€ 13.271,40	€ 2.468,48	€ 3.258,63	€ 18.998,51
OLIVA ANNUNZIATA	€ 8.273,88	€ 1.538,94	€ 2.031,58	€ 11.844,40
PIGNATARO GIOVANNI	€ 20.003,04	€ 3.720,57	€ 4.911,52	€ 28.635,13
DI PALMA MARIA	€ 5.361,30	€ 997,20	€ 1.316,41	€ 7.674,91
	onorari	oneri come per legge	rimborso spese	totale
Aw.ti D'AURIA VALERIA, FABIO e ANTONIO	€ 9.322,82	€ 2.505,97	€ 511,54	€ 12.340,33
TOTALE				€ 174.763,74

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 6 del 1 Febbraio 2016

PARTE I Atti della Regione

Prot. 2015. 0502433 20/07/2015 12,19
Mitt. : UFFICIO LEGISLATIVO DEL PRESID.

Ass. : 530001 UOD Affari giuridico-legali

Classifica : 53.8. Fascicolo : 3 del 2015

*Regione Campania*
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

DATA DI ARRIVO		22 LUG. 2015	
PRESA IN CARICO		22 LUG. 2015	
ASSEGNAZIONE			
SETTORE			
p.c.			
INDIRIZIONE DEL SETTORE			

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Uffici di Presidenza e Collaborazione del Presidente
GARINETTO

Prot.2015 - 0011435 /UDCP/GAB/UL del 13/07/2015 U

Fascicolo VARIE

DIREZIONE GENERALE 53-08
LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE

14 LUG 2015

UOD 01-02-04-05-06-07-08

UOD 03-09-10-11-12-13-14

Firma

Ai Capi dei Dipartimenti

Ai Direttori Generali

All'Assessore al Bilancio

Al Capo di Gabinetto del
Presidente

Al Segretario della Giunta

Al Capo Dipartimento delle
Risorse Finanziarie, Umane e
Strumentali

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118- Schemi di disegno di legge di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive- parere.

L'articolo 3, comma 1, lettera a) del comma 1 della, Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, ha modificato l'articolo 117, comma 2, lettera e), Costituzione, attribuendo "l'armonizzazione dei bilanci pubblici", già rimessa alla legislazione concorrente di Stato e Regioni, fra le materie di legislazione esclusiva dello Stato.

Nell'ambito della "armonizzazione", lo Stato ha disciplinato i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali, adottando il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Ai sensi dell'articolo 73, del decreto legislativo n. 118 del 2011, "il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio". Il richiamato articolo 73, comma 1, lettere da a) a c), individua i diversi titoli che costituiscono causa e fonte dei debiti fuori bilancio per cui si promuove il riconoscimento e, in ragione della pluralità dei titoli, gli uffici finanziari regionali hanno predisposto diversi schemi di provvedimento legislativo esaminati dallo scrivente. Detti schemi costituiscono, dunque, un paradigma da adottare per la redazione dello schema di disegno di legge da proporre che, in ogni caso, è da adeguare alle diverse fattispecie che hanno occasionato il debito; assumendo rilievo il procedimento descritto dal legislatore statale che, previamente, individua nella legge regionale l'atto da cui far discendere il loro riconoscimento.

Il disegno di legge regionale di riconoscimento, invero, ha sue caratteristiche peculiari e sebbene rivesta formale veste legislativa non è caratterizzato dalla libertà nei fini che connota ordinariamente la legge quale primario atto politico in cui si compendiano le scelte degli organi di direzione politica della Regione. Riguardo al contenuto dispositivo, non si riscontrano quelle caratteristiche che la tradizionale dottrina ha da sempre riferito alla legge costituita dalla generalità e dalla astrattezza delle sue previsioni che conducono alla indeterminazione dei suoi destinatari (generalità come impersonalità) e alla sua idoneità ad essere applicata un numero indefinito di volte (astrattezza come ripetibilità). Il disegno di legge di riconoscimento costituisce manifestazione, piuttosto che di una discrezionale volontà del legislatore regionale, di una attività che potrebbe qualificarsi come ad emanazione vincolata chiamata ad attuare i parametri normativi propri del provvedimento amministrativo. Ne discende che i pareri di questo Ufficio, una volta chiarito il tenore



*Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente*

letterale del provvedimento di riconoscimento e integrato, ove occorre, lo schema predisposto dagli uffici finanziari, non potranno che verificare la rispondenza della proposta di disegno di legge al tenore letterale dello schema di provvedimento legislativo riformulato in via generale da questo Ufficio. Si è dell'avviso, pertanto, anche nel rispetto del principio di economicità degli atti, che qualora gli uffici proponenti recepiscano le osservazioni formulate e adottino lo schema di disegno di legge riformulato da questo Ufficio, con il presente parere-quadro non ricorra la necessità di acquisire di volta in volta il parere sul provvedimento di legge di riconoscimento salvo il riscontro dell'esatto adeguamento in sede di riunione preparatoria alle sedute di Giunta, ex articolo 5 del suo Regolamento interno.

Nei casi che ci occupano, che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, i disegni di legge regionale, pertanto, dovranno condurre all'esatta individuazione dei titoli del debito (ufficio giudiziario che ha emanato il provvedimento-sentenza, ordinanza, decreto, e estremi identificativi del provvedimento), dei beneficiari, della complessiva somma da pagare e della sua imputazione (sorta capitale, rivalutazione, interessi, onorari di procuratore e oneri come per legge). Dette voci andranno riportate in una tabella da predisporre e da allegare al singolo disegno di legge che, al contempo, rinvierà alle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di Giunta regionale di approvazione del disegno di legge medesimo.

Si richiede, pertanto, attesa la predisposizione della tabella come descritta, di sostituire, all'articolo 1, comma 1, dello schema definito dagli uffici finanziari, le parole da "1. Il debito fuori bilancio" sino alle parole "è riconosciuto legittimo" con le seguenti: "1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi € _____ derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nell'allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa, è riconosciuto legittimo....."

Inoltre, all'articolo 2 dello schema definito dagli uffici finanziari, si richiede di introdurre il seguente comma: "2. Il pagamento a favore del creditore è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione", al fine di riservarsi la ripetizione di quanto pagato qualora l'opposizione proposta abbia un esito favorevole all'Ente.

Si richiede, inoltre, di attenersi ai principi e alle regole per la redazione dei testi normativi raccolte nel manuale di drafting trasmesso agli uffici della Giunta regionale con nota prot. 3814/UDCP/GAB/UT, del 13 luglio 2010. In particolare, si ricorda che, nelle rubriche degli articoli i titoli dei decreti legislativi citati devono essere compresi tra parentesi tonde e, all'interno del testo, è da evitare il ricorso a parole o frasi in grassetto o sottolineate.

Attesa, dunque, la ricezione delle osservazioni formulate, ivi comprese quelle cosiddette di drafting relative alla corretta redazione dei testi normativi, ferma la necessità di quantificare complessivamente la somma per cui si propone il riconoscimento, e di unire allo schema di disegno di legge la tabella che ne costituirà l'allegato A, rimessa l'istruttoria amministrativa agli uffici proponenti, si esprime parere favorevole all'ulteriore corso dei provvedimenti legislativi di riconoscimento del debito.

Antonio Ferrara